SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 giugno 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2017, n. **72.**

Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante «approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente «orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante «disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali» ed, in particolare, l'articolo 6-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il «regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, concernente il «regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Visto il decreto 19 ottobre 2012, n. 199, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente il «regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 maggio 2015, n. 5528, concernente l'istituzione dell'elenco dei portatori di interessi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015, recante «norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole», nella parte in cui statuisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati»;

Considerato che attualmente le borse merci rilevano le quotazioni di mercato alla fine della giornata di contrattazione e che tale attività sarà sospesa con l'istituzione delle citate commissioni uniche nazionali (C.U.N.);

Tenuto conto che le C.U.N. non potranno effettuare la stessa attività di rilevazione delle borse merci e che per loro natura potranno formulare la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa con l'atto n. 139/CSR del 21 luglio 2016, come rettificato dall'atto n. 143/CSR del 3 agosto 2016;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 01762/2016 nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative delle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) commissione unica nazionale (C.U.N.): l'organismo istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dello sviluppo economico per la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, della tendenza di mercato e dei prezzi indicativi dei prodotti, oggetto di valutazione della C.U.N., a livello nazionale;

b) commissari delle C.U.N.: i delegati delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, competenti per le filiere a cui le C.U.N. si riferiscono, che acquistano o vendono prodotti in nome e per conto proprio;

c) garanti: rappresentanti delle parti contraenti diversi dai commissari C.U.N.;

d) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

f) borse merci: borse di commercio istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;

g) sale di contrattazione: luoghi d'incontro per la contrattazione di merci istituite dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura;

h) commissioni prezzi: commissioni per la rilevazione dei prezzi indicativi del mercato locale istituite dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura;

i) tendenza di mercato: direzione principale in cui il mercato si sta muovendo, identificabile con gli aggettivi «stabile» o «tendenzialmente stabile» o «in calo» o «in rialzo»;

l) prezzi indicativi: prezzo orientativo in linea con la tendenza di mercato formulata, che non tiene conto di caratteristiche qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle modalità di consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore relativo alla commercializzazione, che sono oggetto di libera contrattazione tra le parti (acquirente e venditore);

m) B.M.T.I. S.c.p.A.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. - società pubblica non a scopo di lucro istituita ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

Art. 3.

Ruolo delle C.U.N.

1. Le C.U.N. hanno il compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, a livello nazionale, che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

2. I commissari delle C.U.N. analizzano i report informativi, di cui al comma 2 dell'articolo 6, e singolarmente compilano e sottoscrivono una specifica scheda di mercato contenente la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi supportati da una sintetica motivazione. La condivisione e l'analisi di suddette schede di mercato e il successivo confronto regolamentato tra i commissari sono propedeutici alla formulazione della tendenza di mercato e dei relativi prezzi indicativi.

Art. 4.

Istituzione e sede delle C.U.N.

1. Le C.U.N. sono istituite, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione, la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento.

2. Le organizzazioni di produttori, le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione che partecipano ai tavoli di filiera, istituiti

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1872 del 2005, o altresì iscritte all'elenco dei portatori di interesse di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 2015, rappresentativi di un determinato settore o di una determinata categoria di prodotto o di gruppi di prodotto/prodotto, possono inoltrare formale istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di procedere all'istituzione di una specifica C.U.N..

3. L'istituzione della C.U.N. e la determinazione della sua sede sono effettuate previa istruttoria del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente punto 2. La sede di ciascuna C.U.N. sarà stabilita presso una o più borse merci. Nel caso di richiesta di istituzione di una C.U.N. per un settore/categoria di prodotto/prodotto per i quali non esistono all'atto contrattazioni in una borsa merci, la sede della C.U.N. può essere individuata presso la camera di commercio che abbia sala di contrattazione per quel settore/categoria di prodotto/prodotto o nella cui circoscrizione sia presente un mercato all'ingrosso rilevante per quel settore/categoria di prodotto/prodotto.

4. Le C.U.N. sono composte da un massimo di venti commissari, di cui dieci commissari in rappresentanza della parte venditrice e dieci commissari in rappresentanza della parte acquirente.

5. Le C.U.N. possono essere composte anche da un Comitato dei garanti costituito da un massimo di sei rappresentanti, di cui tre titolari e tre supplenti, con il compito di formulare la tendenza di mercato e i prezzi indicativi nel caso in cui i commissari non trovino un accordo. I requisiti che devono essere posseduti dai commissari e dai garanti e la loro nomina sono disciplinati dall'articolo 5.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto tecnico di B.M.T.I. S.c.p.A., al fine di assicurare le funzioni di segreteria delle C.U.N..

Art. 5.

Criteri di rappresentatività

1. I commissari delle C.U.N. sono designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria rappresentative dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, individuate secondo il criterio proporzionale del corrispondente quantitativo di settore/categoria di prodotto/prodotto rappresentato dai propri associati sul totale del corrispondente quantitativo a livello nazionale, assicurando al contempo il principio di pluralità.

2. I delegati indicati dalle organizzazioni e dalle associazioni quali commissari nelle C.U.N., oltre ad avere una idonea e qualificata professionalità, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) vendono o acquistano prodotti in nome e per conto proprio, senza alcun vincolo comprovato che ne limiti la libera contrattazione e la concorrenza;

b) non devono presentare conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte.

3. La verifica del rispetto dei suddetti requisiti deve essere effettuata dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria designatrici.

4. Il Comitato dei garanti di cui all'articolo 4, comma 5, è composto da sei rappresentanti, che non possono svolgere al contempo il ruolo di commissario, di cui due garanti, (titolare e supplente), nominati dalle organizzazioni professionali e associazioni di categoria che rappresentano la parte venditrice; due garanti, (titolare e supplente), nominati dalle organizzazioni professionali e associazioni di categoria che rappresentano la parte acquirente; due garanti, (titolare e supplente), nominati di comune accordo tra la parte venditrice e la parte acquirente o, in caso di disaccordo tra le parti, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, tramite la consultazione di un elenco pubblico di possibili candidati di professionalità adeguata a svolgere tale ruolo, consultabile negli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A..

Art. 6.

Funzionamento delle C.U.N.

1. Il regolamento di funzionamento delle C.U.N. è approvato, previa consultazione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria, con il decreto direttoriale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e definisce:

a) il funzionamento di ciascuna C.U.N.;

b) il giorno e la periodicità della riunione;

c) il codice di comportamento che stabilisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i componenti della C.U.N. sono tenuti a sottoscrivere ed osservare;

d) il numero dei commissari;

e) le regole di variazione dei delegati, di esclusione e le relative penalità;

f) l'eventuale presenza e il funzionamento del Comitato dei garanti.

2. La segreteria delle C.U.N. è assicurata da B.M.T.I. S.c.p.A. su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale provvede a convocarle in via ordinaria e/o straordinaria ed a coordinare le attività delle stesse, fornendo ai commissari un report informativo contenente dati di mercato raccolti nel modo più esaustivo ed aggiornato possibile.

3. Il segretario della Commissione, incaricato da B.M.T.I. S.c.p.A., partecipa alle riunioni al fine di gestire, verbalizzare e verificare la regolarità delle operazioni relative alla formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi indicativi nonché il rispetto del codice di comportamento.

4. I listini, i verbali e i report informativi delle C.U.N. sono messi a disposizione degli operatori interessati attraverso l'accreditamento agli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A.. Tutti gli operatori accreditati ai siti internet del presente comma devono essere accreditati anche alla piattaforma di contrattazione gestita da B.M.T.I. S.c.p.A..
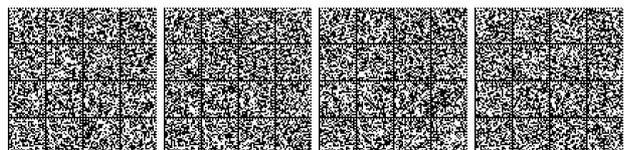
5. Ai commissari, ai loro supplenti e ai garanti non può essere corrisposto alcun compenso, rimborso di spesa, emolumento o gettone di presenza.

Art. 7.

Sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci, sale di contrattazione e commissioni prezzi

1. Le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle C.U.N. istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

2. Dal momento della sospensione delle rilevazioni dei prezzi di cui al comma precedente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi, pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N..

Art. 8.

Revoca delle C.U.N. e ripresa delle rilevazioni locali dei prezzi

1. Qualora si rilevi che le C.U.N. istituite non rispondano più alle finalità di cui all'articolo 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede alla loro revoca con motivato decreto direttoriale, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria.

2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce, altresì, il termine entro il quale le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi riprendono l'autonoma rilevazione e pubblicazione dei prezzi per le categorie merceologiche relative alle C.U.N. revocate.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Le C.U.N. attualmente operanti continuano a svolgere la propria attività secondo il regolamento di funzionamento in essere sino all'emanazione dei rispettivi decreti direttoriali di cui al comma 1 del precedente articolo 4. L'istituzione delle nuove C.U.N. viene effettuata secondo quanto previsto dallo stesso articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 520

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse

— Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

— La legge 20 marzo 1913, n. 272 (Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 87 del 14 aprile 1913.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2001, S.O.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005.

— Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 103 del 6 maggio 2015, e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2015.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2013.

— Il decreto 6 aprile 2006, n. 174 (Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2005.

— Il decreto 19 ottobre 2012, n. 199 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2012.

— Si riporta il testo dell'articolo 6-*bis* del citato decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91:

«Art. 6-*bis*. *(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole)*. — 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 326/335 del 26 ottobre 2012.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 031 del 1° febbraio 2002.

— Per i riferimenti alla legge 20 marzo 1913, n. 272, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto 6 aprile 2006, n. 174:

«Art. 8. *(Società di gestione)*. — 1. La società di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla società di gestione è riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.

2. La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)".

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La società di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:

a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;

b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;
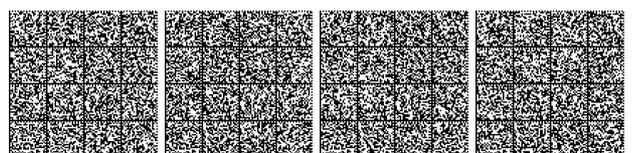
c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;

d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;

e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;

f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;

g);

h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;

i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale;

l) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;

m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.».

17G00084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2017.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 2017 con il quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 2, e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), rinnovato nel corso delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, è stato sciolto a causa di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, approvata con delibera consiliare n. 38 del 23 dicembre 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Franca Tancredi - viceprefetto;

dott. Vito Turco - viceprefetto aggiunto;

dott. Berardino Nuovo - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017
Interno, foglio n. 1083
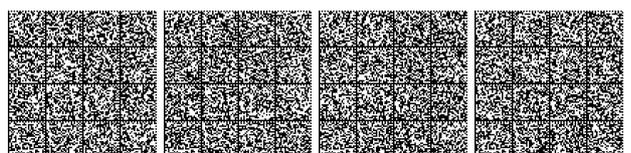
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

La gestione del comune è stata oggetto di attento monitoraggio da parte della prefettura di Reggio Calabria, le cui risultanze, unitamente agli elementi indiziari emersi nel corso delle molteplici attività investigative disposte dalla magistratura inquirente, hanno fatto emergere concreti e rilevanti indizi circa il pericolo di interferenze nell'attività della compagine elettiva da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Negli ultimi anni, alcune operazioni di polizia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria hanno attestato la presenza sul territorio comunale di una «locale mafiosa» ed hanno condotto all'arresto di centinaia di persone, anche al di fuori della sfera regionale. Da ultimo, il 19 gennaio 2017, il GICO (Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata) della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 34 soggetti, tra cui alcuni dipendenti dell'amministrazione comunale e parenti stretti del sindaco eletto nel maggio 2015, ritenuti «colletti bianchi» della locale famiglia malavitosa.

Nell'approfondire i profili imprenditoriali della criminalità organizzata operante nella piana di Gioia Tauro, gli inquirenti hanno acclarato il ruolo svolto all'interno dell'amministrazione comunale dal responsabile del settore lavori pubblici, tuttora in stato di detenzione e considerato la testa di ponte della cosca all'interno del comune per aver pilotato gli appalti, favorendo diverse società edili collegate alla locale famiglia mafiosa.

Peraltro, proprio in queste società sono presenti stretti congiunti del sindaco, tutti destinatari del provvedimento del 19 gennaio 2017.

Pochi giorni prima dell'operazione di polizia giudiziaria, nei confronti del primo cittadino era stata presentata una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza consiliare, che ha dato luogo allo scioglimento del civico consesso ed alla contestuale nomina, con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, di un commissario straordinario per la provvisoria gestione amministrativa del comune, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).

Le predette gravi vicende che hanno colpito l'ente hanno indotto il prefetto di Reggio Calabria a disporre, con decreto del 3 marzo 2017, l'accesso presso il comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del TUOEL.

Al termine dell'indagine ispettiva il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, riunitosi lo scorso 20 aprile 2017, ha predisposto l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del TUOEL.

I lavori della commissione hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Il comune di Gioia Tauro insiste su un'area connotata dalla storica presenza di cartelli criminali, che hanno esteso le proprie propaggini in altre parti del territorio nazionale, stabilendo saldi collegamenti con altre organizzazioni straniere, anche grazie alle attività illegali ad alto rendimento svolte nel porto, tra cui emergono il commercio clandestino di armi da guerra e di merci contraffatte, il traffico di droga, il contrabbando di sigarette.

La locale cosca non tralascia di esercitare il proprio controllo sul territorio, con il capillare sfruttamento delle risorse economiche disponibili nei diversi settori produttivi della zona, nonché interferendo nella vita degli enti locali per condizionarne le decisioni e l'impiego del denaro pubblico.

La penetrazione mafiosa nel sistema degli appalti pubblici - e più in generale l'infiltrazione malavitosa all'interno delle amministrazioni locali - costituisce una realtà che storicamente coinvolge un numero significativo di comuni della zona con la conseguenza che, nel tempo, lo Stato è intervenuto più volte con lo scioglimento di alcuni consigli comunali, ai sensi del menzionato art. 143 del TUOEL. É significativa la circostanza che su 16 comuni che distano meno di 20 km da Gioia Tauro - peraltro già sciolto in passato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1993 e decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2008 - ben 8 sono stati oggetto della misura dissolutoria, anche reiteratamente, e che l'organo consiliare dello stesso comune capoluogo è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2012.

Il prefetto di Reggio Calabria mette in luce la continuità che ha caratterizzato la gestione dell'ente negli ultimi anni. In particolare, quattro amministratori della consiliatura iniziata nel 2006 (e terminata con lo scioglimento per infiltrazione mafiosa) erano presenti nell'ultima compagine elettiva (elezioni 2015) e due di essi erano presenti anche in quella eletta nel 2010. Ed ancora, quattro amministratori della precedente consiliatura (elezioni 2010) sono stati rieletti nelle consultazioni amministrative del 2015.

Inoltre, il sindaco ed un cospicuo numero di assessori e consiglieri vantano legami familiari con esponenti della criminalità organizzata tanto da indurre il prefetto ad affermare che nell'ambito dell'apparato politico dell'ente si sia dato vita ad una vera e propria «gestione familiare» della cosa pubblica rispondente alle locali consorterie della 'ndrangheta.

Nel contesto sopra descritto, il comune ha coltivato gli interessi della 'ndrangheta in luogo degli interessi generali della collettività, con grave compromissione dei principi di libertà, uguaglianza, imparzialità e del regolare svolgimento della vita amministrativa, anche grazie all'azione di una figura amministrativa apicale e di un dipendente entrambi operanti all'interno della struttura burocratica.

Infatti, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria del gennaio 2017, come già detto, è emerso il fattivo contributo reso alla locale cosca dal responsabile del settore lavori pubblici che - secondo quanto risulta dagli atti della magistratura inquirente - si è prodigato nel compiere atti illeciti al fine di procurare introiti, non altrimenti percepibili, ad uno stretto congiunto, il quale - a sua volta - ha percepito redditi dalle imprese direttamente riconducibili alla consorteria. Alla predetta figura apicale dell'amministrazione gioiese viene contestato, in particolare, di aver ricoperto un ruolo di partecipe della associazione, designata su indicazione del citato stretto congiunto a ricoprire, con la complicità di funzionari pubblici non ancora identificati, per volere della cosca, il ruolo di dirigente nel settore dei lavori pubblici del comune, nonché per aver assistito e coadiuvato il menzionato congiunto e la stessa cosca, veicolando informazioni coperte da segreto concernenti le gare di appalto cui partecipava, fornendo indicazioni indebite sulle modalità idonee ad ottenere l'appalto.

Peraltro, già in passato, nel corso di precedenti indagini era stato messo in luce il modus operandi del gruppo imprenditoriale malavitoso per controllare gli appalti del comune, proprio avvalendosi dell'ausilio del dirigente in questione.

Oltre al responsabile del settore lavori pubblici, l'operazione di polizia giudiziaria del gennaio 2017 ha fatto emergere le attività illecite svolte da un altro dipendente, al quale è stato contestato il delitto di corruzione, aggravata dal «metodo mafioso», in relazione al quale, il 5 aprile 2017, la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio.
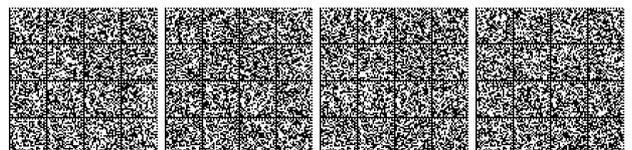
Nel complesso, quanto alla struttura amministrativa, il prefetto evidenzia che le posizioni personali di alcuni dipendenti, i loro precedenti di polizia e quelli giudiziari, in alcuni casi particolarmente gravi, l'esistenza di stretti vincoli familiari con soggetti indagati od arrestati anche per reati di mafia costituiscono, senz'altro, un ulteriore elemento di attenzione e connotano quanto meno di opacità l'apparato burocratico dell'ente esponendolo a veri e propri rischi di fragilità se non di permeabilità della complessiva azione amministrativa.

L'amministrazione comunale di Gioia Tauro - unitamente ad altri comuni - partecipa, nell'ambito dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano, ad un programma di interventi, pubblici e privati, per il miglioramento della qualità ambientale e per il razionale utilizzo dello spazio urbano, attraverso piani di recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio cittadino esistente.

Le risorse finanziare destinate al sostegno del programma, avviato nel 2011, sono tanto rilevanti da suscitare gli interessi criminali, così come risulta dall'attività di indagine svolta dalla commissione d'accesso, avvalorata dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e confluiti nel provvedimento di fermo dell'autorità giudiziaria di cui si è trattato.

Dalla disamina di alcuni appalti di lavori pubblici o di servizi è emerso che la gran parte degli interventi sono stati affidati, grazie al determinante contributo del citato responsabile del settore lavori pubblici, a soggetti o a ditte riconducibili alla `ndrangheta.

Nelle predette ditte, infatti, sono presenti, come già detto, alcuni congiunti del sindaco eletto nel 2015, tra cui figura, come acclarato nel corso delle indagini della magistratura, un imprenditore definito «storico punto di riferimento» della famiglia malavitosa operante nel settore degli appalti di lavori edilizi, nonché un altro soggetto, legato all'imprenditore da stretti vincoli parentali, pure partecipe e referente dell'associazione mafiosa.

L'imprenditore in parola - non potendo risultare diretto destinatario degli appalti comunali a causa di misure restrittive della libertà personale disposte, nel 2012, nei confronti di propri congiunti - è riuscito ad ottenere la quasi totalità degli interventi finanziati dalla Comunità europea, destinati alla piana di Gioia Tauro, avvalendosi di ditte di fiducia.

La totale gestione degli interventi in questione è stata affidata ad un soggetto dotato di ampi poteri che attuava, in collaborazione con altri imprenditori, le direttive dei due predetti referenti della 'ndrangheta.

La documentazione in possesso della magistratura inquirente dirvela un accordo associativo in base al quale, per ogni appalto aggiudicato, veniva corrisposto il 2,5% dell'importo a base d'asta, comprensivo di ribasso, alle menzionate ditte di fiducia, riconducibili all'imprenditore sopra citato, per aver messo a disposizione - come riferito dal prefetto - i requisiti per aggiudicarsi le gare d'appalto.

In tal modo, alle imprese in argomento sono stati affidati cinque dei sette appalti finanziati con fondi europei, con particolare riferimento alla realizzazione di una piazza, alla sistemazione del lungomare ed alla costruzione di un parco urbano, alla realizzazione di un parcheggio, alla sistemazione del palazzetto dello sport, con annessi parcheggi e viabilità, alla riqualificazione ambientale di un torrente ed alla realizzazione di un centro polifunzionale a servizio della città-porto. Il prefetto descrive puntualmente come il dirigente comunale e il suo congiunto si siano prodigati per favorire gli interessi criminali della cosca, così come inequivocabilmente risulta dalle fonti tecniche di prova in possesso degli inquirenti.

La descritta attività dei soggetti che hanno svolto un ruolo determinante in settori nevralgici dell'amministrazione, a tutto vantaggio dell'organizzazione criminale, certifica l'inerzia degli organi di vertice politico-amministrativo, ai quali l'ordinamento attribuisce non solo compiti pregnanti di pianificazione, di indirizzo e di impulso, ma anche compiti di vigilanza e di verifica, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione di ingerenze esterne.

Ma non è solo l'assenza di controlli che può essere ascritta alla responsabilità dell'apparato politico comunale. Invero, è altresì ravvisabile, fin dalla precedente consiliatura, una continuità di comportamenti gestionali connotati da gravi irregolarità da cui la criminalità organizzata ha conseguito indebiti vantaggi. In tal senso, è significativo il coinvolgimento di un assessore della pregressa compagine governativa nella vicenda relativa alla progettazione e appalto dei lavori dell'isola ecologica nel territorio dell'ente, riutilizzando l'ex mattatoio comunale.

Anche in questo caso sono le fonti tecniche di prova ad attestare la compartecipazione negli affari illeciti dell'amministratore, del più volte menzionato dirigente comunale e del suo stretto congiunto, con l'esercizio di pressioni mirate a consentire l'aggiudicazione della gara ad impresa di gradimento della locale cosca.

Sempre in materia di appalti, il prefetto evidenzia come il comune abbia disposto affidamenti di lavori pubblici con procedure di somma urgenza che presentano profili di irregolarità e/o di illegittimità: rileva, in tal senso che dal 2011 fino a dicembre 2016, su 22 casi, ben 14 interventi siano stati commissionati a due ditte coinvolte nell'operazione di polizia del gennaio 2017.

Anche la gestione economico-finanziaria del comune presenta gravi criticità con particolare riguardo - come peraltro evidenziato dalla Corte dei Conti con delibera del 18 giugno 2015 relativa al rendiconto di gestione 2013 - alla gestione dei residui scaturente dall'incapacità di realizzare nell'anno la massa attiva delle entrate proprie derivanti dalle entrate tributarie ed extra tributarie. Siffatta situazione, che si è protratta nel tempo e che risulta aggravata dall'ammontare dei debiti fuori bilancio, ha condotto ad una crisi di liquidità affrontata dall'ente tramite il ricorrente ricorso all'anticipazione di tesoreria con ripercussioni negative sulla qualità e quantità dei servizi resi alla comunità.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Reggio Calabria hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Gioia Tauro, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasivi delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

L'arco temporale più lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire anche quando sia già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI
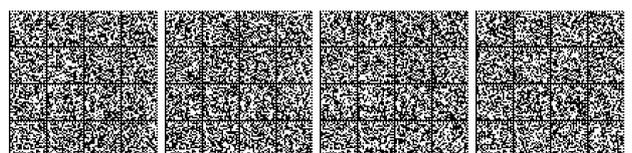
Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

– ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 1808/2017/Segr.Sic. 20 aprile 2017

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Gioia Tauro** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69 (10) Uff. V – Affari Territoriali - 0000-1139/3 Ris in data 3 marzo 2017, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Gioia Tauro, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con atto prefettizio n. 1008/2017/Segr.Sic. del 3 marzo 2017 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato il termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 19 aprile 2017, da cui si desume quanto segue.

Premessa

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo anche di carattere statistico alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che <Gioia Tauro è un comune di 19.911 abitanti. Centro agricolo, commerciale e industriale della provincia, si affaccia sul mar Tirreno (presso la foce del Petrace) e dà il nome al golfo (da Capo Vaticano a Punta Pezzo) e alla piana omonima.

È uno dei 33 comuni del comprensorio della "Piana" della provincia di Reggio Calabria.

È bagnata da due fiumi: a sud dal Petrace (l'antico Metauros) ed a nord dal Budello.

Confina con i Comuni di Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara e con il Mar Tirreno.[1]>

[1] Cfr. pag. 14 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.

Situazione generale dell'ordine e della sicurezza pubblica

In un apposito capitolo, la Commissione espone la situazione relativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica esistente sul territorio comunale d'interesse, rappresentando che <Molti centri del territorio del comune di Gioia Tauro sono la "sede legale ed operativa" di importanti cosche mafiose che hanno esteso le proprie propaggini in altre parti del territorio nazionale e stabilito saldi collegamenti con altre organizzazioni criminali straniere. Specie in relazione alla presenza del porto diviene sempre più di attualità il tema del condizionamento e dei limiti imposti dalla criminalità organizzata ai processi di sviluppo imprenditoriale della zona.

Molteplici attività investigative e pronunzie giurisdizionali hanno evidenziato come le organizzazioni criminali mirino ad inserirsi nel mondo degli affari controllando le attività produttive della Piana attraverso strumenti e tecniche sempre più sofisticate. A questa articolata forma di condizionamento dell'economia legale e di suo inquinamento attraverso il reimpiego di ingenti capitali di provenienza illecita, si aggiungono i tradizionali strumenti criminali di "possesso" del territorio realizzato anche attraverso il capillare controllo delle attività commerciali ed economiche.

Le estorsioni, gli attentati dinamitardi, le intimidazioni ed i danneggiamenti mediante incendio o colpi di arma da fuoco, continuano a rappresentare gli strumenti più tradizionali per giungere al controllo di un determinato territorio da parte delle cosche che, sebbene capaci di operare in contesti internazionali, negli ambienti dell'alta finanza e della imprenditoria di livello, non abbandonano il territorio nel quale continuano ad esercitare il loro potere di condizionamento e di assoggettamento.

La politica della spartizione delle risorse e la suddivisione della gestione mafiosa delle strutture portuali hanno, negli anni, garantito stabilità all'assetto criminale della piana di Gioia Tauro ed in particolare alla cosca "*OMISSIS-OMISSIS*".

Il controllo del porto ha consentito il coinvolgimento delle cosche in attività illegali ad alto rendimento come il commercio clandestino di armi da guerra, il traffico di droga, il contrabbando di sigarette e il commercio clandestino di merci contraffatte. Gli ingenti sequestri di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina proveniente dal *OMISSIS*, di armi e di rifiuti pericolosi, operati dalle *OMISSIS* nel corso degli anni, ne sono la prova.
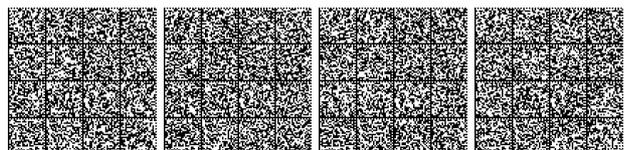
Tuttavia, la storica cosca dei "*OMISSIS-OMISSIS*", dopo *OMISSIS* di *OMISSIS* perpetrato il *OMISSIS,* si è frazionata in due poli distinti e contrapposti. (...). La famiglia mafiosa dei *OMISSIS,* forte anche della sua potenza militare, ora eserciterebbe in maniera pressoché egemone il controllo degli affari illeciti esistenti nella zona. La cosca, nonostante la naturale propensione a fonti molto redditizie come il traffico di droga e l'importazione clandestina di prodotti e beni (come evidenziato da sequestri merci clandestine nel porto di Gioia Tauro), non tralascia di esercitare sul territorio un capillare sfruttamento di tutte le risorse economiche disponibili sia nel settore del commercio, che nel settore agricolo, nelle truffe alle contribuzioni comunitarie, nella assunzione di manodopera presso le poche realtà imprenditoriali locali, nel controllo degli enti locali e delle loro decisioni e nell'impiego del denaro pubblico (il Comune di Gioia Tauro, nell'aprile del 2008, viene sciolto per la seconda volta per infiltrazione della criminalità organizzata). La tecnica utilizzata è sempre quella dell'intimidazione con ampio ricorso a danneggiamenti o attentati dinamitardi.

L'attività d'indagine "*OMISSIS*"[2] ha accertato l'esistenza della "*locale di Gioia Tauro*" (...). Ulteriori attività investigative che hanno provato l'esistenza del predetto "cartello criminale" sono: l'operazione di polizia "*OMISSIS*" (...); la operazione di polizia, convenzionalmente denominata "*OMISSIS*" (...); l'operazione di polizia "*OMISSIS*": il *OMISSIS* ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto[3] nei confronti di *OMISSIS* soggetti, tra cui alcuni *OMISSIS* del Comune di Gioia Tauro e parenti più stretti *OMISSIS*[4], ritenuti "*colletti bianchi*" della locale cosca "*OMISSIS*".

I provvedimenti rappresentano l'epilogo di un'articolata attività investigativa condotta dal *OMISSIS* (...) volta ad approfondire i profili imprenditoriali della criminalità organizzata operante nella piana di Gioia Tauro e nel *OMISSIS,* legati al settore degli appalti pubblici, le quali trovano punto di convergenza nella figura di alcuni imprenditori legati alla '*ndrangheta.*

Tra i reati contestati anche quello dell'associazione di tipo mafioso: *OMISSIS*

---

[2] L'operazione "...*OMISSIS*...", scattata nel ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*... ad opera della ...*OMISSIS*... di ...*OMISSIS*..., ha portato all'arresto di quasi ...*OMISSIS*... persone fra ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*....

[3] Proc. Pen. n. ...*OMISSIS*..., emesso dalla ...*OMISSIS*...di ...*OMISSIS*... – ...*OMISSIS*....

[4] Il ...*OMISSIS*... è stato sfiduciato il ...*OMISSIS*.... A seguito della mozione di sfiducia nei confronti del predetto, il ...*OMISSIS*... ha sospeso il Consiglio comunale e avviato la procedura per lo scioglimento dell'Ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 2 e 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
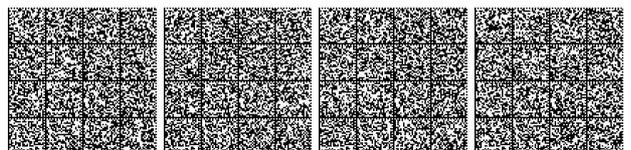
Nella circostanza, sono state destinatarie di un provvedimento di sequestro preventivo tutta una serie di società a loro riconducibili, in quanto funzionali alle illecite attività dell'organizzazione criminale, così per come delineata.>[5]

Amministrazione Comunale: consiliatura 2015/2016

Il Consiglio comunale di Gioia Tauro è stato rinnovato in occasione del ballottaggio elettorale svoltosi il 14 giugno 2015, con *OMISSIS* a *OMISSIS*, con 5.278 voti di preferenza (57,16% dei voti espressi - 10 seggi), di *OMISSIS*, esponente della lista *OMISSIS* (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*) ad orientamento di *OMISSIS*, che è risultata prevalente sulla lista *OMISSIS* (*OMISSIS* e *OMISSIS*), capeggiata da *OMISSIS* (3.956 voti di preferenza, pari al 42,84% dei voti espressi - 2 seggi).

A seguito della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di *OMISSIS* componenti su un totale di *OMISSIS* assegnati all'Ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del *OMISSIS*, lo scrivente, con provvedimento datato *OMISSIS*, ha sospeso il Consiglio comunale di Gioia Tauro e avviato la procedura per lo scioglimento dell'Ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 2, e 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; con lo stesso provvedimento, è stato nominato, per assicurare il normale funzionamento degli Organi e dei servizi comunali, un Commissario prefettizio fino al prossimo turno elettorale ordinario che si terrà *OMISSIS*

OMISSIS

Elementi di continuità con i precedenti civici consessi sciolti ex art. 143 del T.u.e.l.

Rappresenta la Commissione[6] che: <La presenza/riconferma di taluni amministratori pubblici nella conduzione dell'Ente, non esclude la possibilità che, nell'ambito dell'apparato politico di Gioia Tauro, che di volta in volta si è rinnovato, si sia realizzata una "*gestione familiare*" inquinata da legami e/o connivenze con elementi organici e/o contigui alle '*ndrine* operanti nel comprensorio.

OMISSIS

---

[5] Cfr. pagg. 15/25 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[6] Cfr. pag. 68 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.

Su 21 elementi, tra consiglieri e assessori, dell'ultima consiliatura, ben 12 risultano, quindi, avere legami con amministratori presenti nelle disciolte consiliature, nei cui confronti sono stati acclarati legami e/o connivenze con elementi organici e/o contigui alle 'ndrine operanti nel comprensorio (...).

Quanto sopra induce a ritenere che, nell'ambito dell'apparato politico dell'Ente, si sia dato vita a una vera e propria "gestione familiare" della cosa pubblica rispondente alle locali consorterie di *'ndrangheta.*>

Apparato burocratico

In ordine all'apparato burocratico, si legge nella Relazione presentata dalla Commissione che:

" ...Il Comune di Gioia Tauro, per effetto delle deliberazioni di *OMISSIS, OMISSIS* e *OMISSIS* dell' *OMISSIS* (consiliatura *OMISSIS*) è passato alla condizione di ente privo di dirigenza.

OMISSIS

Gli esiti dell'indagine hanno consentito di accertare che, *OMISSIS*, taluni dipendenti risultano gravati da precedenti e/o pregiudizi di polizia giudiziaria, dettagliatamente riportati nella Relazione della Commissione[7]. In particolare, *OMISSIS*:

Per una visione completa delle singole posizioni di tutto il personale dipendente dell'Ente si rinvia alla Relazione della Commissione d'Indagine, mentre, si ritiene di riportare, oltre al *OMISSIS*, quanto riferito dall'Organo Ispettivo in relazione al *OMISSIS*, considerata sia la centralità del predetto settore in relazione agli appalti pubblici sia la circostanza che il *OMISSIS* del settore in esame risulta destinatario di una misura restrittiva.

OMISSIS

Ciò, con particolare riferimento anche agli appalti di lavori pubblici (...), concernenti il territorio di Gioia Tauro.

In realtà, già il *OMISSIS* e la *OMISSIS*, circa *OMISSIS*, avevano redatto un'informativa[8] di reato nei confronti anche di *OMISSIS* nell'ambito del procedimento penale *OMISSIS*, che metteva in luce il *modus operandi* del

[7] Cfr. pagg. 82 e segg. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[8] Nota ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*... riportata nell'informativa del ...*OMISSIS*... di Gioia Tauro e ...*OMISSIS*... nr. ...*OMISSIS*.../*del*...*OMISSIS*... *(Procedimento penale nr. ...OMISSIS... - Procedimento penale nr. ...OMISSIS...)*
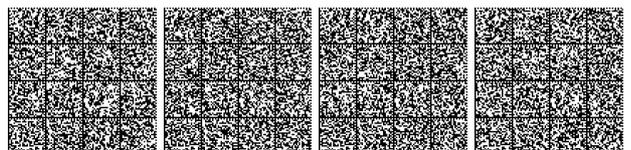
Gruppo imprenditoriale *OMISSIS* relativo al controllo degli appalti indetti dal comune di Gioia Tauro, *OMISSIS*.

OMISSIS

Come sopradetto, nell'ambito dell'operazione *OMISSIS*, la *OMISSIS* è risultata *OMISSIS*.

OMISSIS

Fra il personale a tempo indeterminato:

OMISSIS

A tempo determinato:

OMISSIS

(...)

Le posizioni personali di alcuni dipendenti, i loro precedenti di polizia e quelli giudiziari, in alcuni casi particolarmente gravi, l'esistenza di stretti vincoli familiari con soggetti indagati o arrestati anche per reati di mafia costituiscono, senz'altro, un ulteriore elemento di attenzione, e connotano quanto meno di opacità l'apparato burocratico dell'Ente esponendolo a veri e propri rischi di fragilità se non di permeabilità della complessiva azione amministrativa.

...>[9]

Attività del comune di Gioia Tauro- appalti pubblici - riconducibilità degli appalti al gruppo imprenditoriale ...*OMISSIS*....

L'attività di indagine della Commissione si è soffermata, in particolare, sugli appalti di lavori pubblici o di servizi affidati a ditte che si sono evidenziate per le informazioni acquisite dagli Organi di polizia, avviati nell'ambito dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.).

Evidenzia la Commissione che, nei lavori presi in esame[10], "dalla disamina delle determinazioni di liquidazione e di impegno assunte dal *OMISSIS* settore LL.PP. *OMISSIS* relativamente ai predetti lavori, sono emerse criticità sul piano della regolarità amministrativa[11] (...)"

OMISSIS

---

[9] Cfr. pag. 116 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[10] 1) Sviluppo water-front della città di Gioia Tauro - realizzazione ...*OMISSIS*... (Gioia Tauro); 2) Lavori per lo sviluppo del "Water - Front" e costruzione ...*OMISSIS*... Gioia Tauro (RC). 3) Sviluppo water - front della città di Gioia Tauro - sistemazione ...*OMISSIS*... (Gioia Tauro); 4) Riqualificazione ...*OMISSIS*... (Gioia Tauro); 5) Realizzazione ...*OMISSIS*... Città-Porto.

[11] Cfr. pag. 314 della Relazione della Commissione d'Indagine.
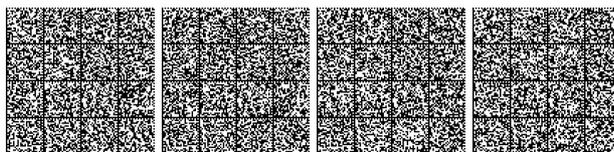
A riscontro di quanto affermato, la Commissione ha riportato ampi stralci della Ordinanza emessa a conclusione dell'Operazione "*OMISSIS*"[12].
OMISSIS

Rileva in proposito la Commissione che: "anche tale vicenda evidenza la compartecipazione negli affari di *OMISSIS*, di *OMISSIS* e di *OMISSIS*, oltre che *OMISSIS*, nonché di quanto la compagine amministrativa e politica dell'Ente sia particolarmente sensibile ai particolari *input* esterni tutti riconducibili alla locale *OMISSIS*, di cui il *OMISSIS*, per come è emerso anche dagli esiti dell'attività investigativa delle forze dell'ordine è la *longa manus*."[13].

Il quadro complessivo che è derivato dall'attività ispettiva è lo spaccato di un'amministrazione che ha abbassato la soglia di difesa contro i sodalizi criminali, caratterizzandosi, nei fatti, per comportamenti omissivi sul piano dei controlli e per aver abdicato a ogni funzione diretta all'affermazione dei valori della legalità e del bene comune.

A tal proposito, ulteriori rilevanti elementi comprovanti una gestione dell'Ente avulsa dal rispetto delle leggi e regolamenti sono rinvenibili nelle modalità con le quali sono stati disposti molteplici affidamenti ricorrendo alle procedure di somma urgenza[14]. Dall'esame della documentazione visionata, in proposito dalla Commissione, in sede di accesso, è emerso che nel periodo *OMISSIS*/*OMISSIS*, su 22 affidamenti ben 14 sono stati ad appannaggio di n° 2 ditte, la *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambe riconducibili alla famiglia *OMISSIS* coinvolta nell'operazione "*OMISSIS*"[15].

Infine, le irregolarità finanziarie riscontrate[16] stanno conducendo, a parere della Commissione, l'ente verso una crisi finanziaria caratterizzata anche da una illiquidità che ha reso necessaria negli anni la continua attivazione di anticipazioni di cassa per far fronte alle obbligazioni assunte. Tale fenomeno, avendo assunto carattere cronico, rappresenta in modo chiaro la profonda criticità finanziaria in cui l'ente si trova.

La situazione del Comune di Gioia Tauro sotto l'aspetto finanziario è, dunque, il risultato di una serie di gravi anomalie, inadempienze contabili e amministrative, di una diffusa e persistente tendenza a nascondere la reale entità dei problemi dietro soluzioni puramente contabili o peggio, illegittime,

---

[12] Cfr. pagg. 143/313 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[13] Cfr. pag. 331 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[14] Dettagliatamente riportati alle pag. 338 e segg. della Relazione della Commissione d'indagine.
[15] Cfr. pag. 361 della Relazione della Commissione d'indagine.
[16] Cfr. pag. 355 e segg. della Relazione della Commissione d'indagine.
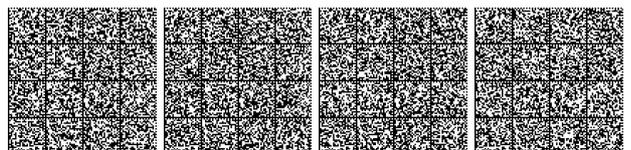
nelle modalità di copertura, con un sostanziale rinvio agli esercizi successivi. Tutto ciò in violazione dei principi di trasparenza e veridicità dei documenti di bilanci.

Irregolarità sono emerse anche nelle determine di affidamento in quanto prive dei pareri di regolarità tecnica e contabile e di attestazione relativa alla copertura finanziaria, che seppure non incidenti sulla legittimità e sulla validità la loro mancanza "potrebbe eventualmente rilevare sotto il profilo della carenza istruttoria del provvedimento ovvero sulla corretta formazione della volontà dell'amministrazione. (Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 1663 dell'8 aprile 2014)".

Dal settore lavori pubblici all'ambiente, da quello economico-finanziario a quello tributario, l'operatività ed il rispetto dei principi fondamentali di corretto funzionamento degli uffici sono risultati ampiamente condizionati da inefficienze e in alcuni casi gravi irregolarità, tali da condizionare negativamente la quantità e la qualità dei servizi resi alla collettività[17].

Dall'esame complessivo della relazione emergono molteplici criticità; rileva, nelle conclusioni, la Commissione che la "dubbia" personalità di taluni amministratori e dipendenti comunali - il cui "profilo" è connotato, in alcuni casi, da pregiudizi di polizia e, in molti altri, da rapporti di parentela/ frequentazione con soggetti "controindicati" e/o "contigui/affiliati" alle potenti e radicate cosche della *'ndrangheta* operanti nella cd. "Piana di Gioia Tauro" (con espresso riferimento alle famiglie di 'ndrangheta "*OMISSIS-OMISSIS*") - e la stretta ed intrecciata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, sono esse stesse espressione di quanto la criminalità organizzata si sia inserita nell'Ente condizionando l'attività dell'apparato gestionale e compromettendo la libera determinazione degli organi elettivi.

Dall'attività di indagine svolta è emerso un quadro che evidenzia un organo politico che, per l'intreccio di parentele e affinità presenti anche all'interno dell'apparato burocratico, non indirizza l'azione dell'Ente alla salvaguardia dei diritti dei cittadini e all'esclusiva imparziale cura degli interessi pubblici, in un comprensorio caratterizzato dalla presenza della consorteria mafiosa *OMISSIS-OMISSIS* prepotentemente attiva e pervasiva nella PIANA.[18]

---

[17] Cfr. pag. 361/362 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[18] Cfr. pag. 365 della Relazione della Commissione d'Indagine.
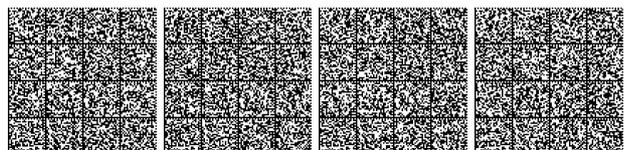
Conclusioni

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato, come indicato dalla Commissione d'Indagine, una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Gioia Tauro, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale della situazione del Comune di Gioia Tauro è stato, peraltro, effettuato in sede di riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 20 aprile 2017, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte.

OMISSIS.

Lo scrivente ritiene, pertanto, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il Prefetto
(di Bari)

17A03682

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017.

Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visti, in particolare, il comma 2, dell'art. 5 del sopra citato decreto-legge n. 343/2001, ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, nonché il comma 5 del medesimo art. 5 ove è previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle predette finalità;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/792/EC, Euratom, del 23 ottobre 2001 che istituisce un Meccanismo comunitario di protezione civile riformulata dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007;

Vista la decisione n. 1313/2013/EU del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2013 sul Meccanismo unionale di protezione civile con lo scopo di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri al fine di facilitare il coordinamento nel campo della protezione civile e volto a migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta ai disastri naturali e antropici;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 10;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 concernente: «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2009, n. 36;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 concernente: «Organizzazione e funzionamento di sistema presso la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2009, n. 41;

Tenuto conto della partecipazione dell'Italia alla XXIII Session of the Assembly dell'Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) coordinata dall'UNESCO (Parigi, 21-30 giugno 2005) e della decisione dell'UNESCO di avviare la realizzazione del programma ICG/NEAMTWS (Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas);

Tenuto conto dell'adesione italiana al programma ICG/NEAMTWS (2009) ratificata dall'UNESCO con la richiesta, inviata al Dipartimento della protezione civile — quale capofila nazionale — tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di individuare uno Tsunami Warning Focal Point (TWFP) ed uno Tsunami National Contact (TNC);

Tenuto conto della proposta italiana di realizzare un centro nazionale ed uno regionale di allerta tsunami, presentata alla sesta riunione plenaria del programma IGC/NEAMTWS (Istanbul, Turchia 11-13 novembre 2009);

Tenuto conto che l'Italia, attraverso la nota della rappresentanza permanente dell'Italia presso UNESCO del 23 maggio 2013 (prot. 538), ha individuato le figure di National Tsunami Warning Center (NTWC) e di Tsunami Warning Focal Point (TWFP) in carico all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e quella di Tsunami National Contact (TNC), in carico al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 istitutivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ed i compiti ad esso affidati all'art. 2 commi 1, 2 e 3 e sulla base del nuovo Statuto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (21 marzo 2011) e in particolare per quanto previsto in «Missione e obiettivi di ricerca» all'art. 2 punti 1b e 1d;

Considerato il decreto legislativo n. 381/1999, art. 2, comma 1, lettera *c)*, che assegna all'INGV il coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, i cui dati sono utili per meglio caratterizzare i fenomeni sismici sul territorio nazionale e nelle aree limitrofe;

Tenuto conto che il Dipartimento e l'INGV hanno formalizzato un Accordo-Quadro decennale, rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012, volto a favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le parti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, con attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato;
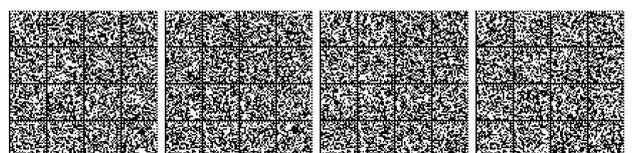
Considerato che, tra le attività elencate nell'Allegato B (Potenziamento delle attività di servizio) dell'Accordo-Quadro, figura anche la realizzazione di un sistema di monitoraggio per l'allerta tsunami nel Mediterraneo centrale (obiettivo OS1: fase1 e obiettivo OS2: fase 2);

Visto che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 relativo alla «Definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di Competenza» l'INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e l'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sono individuati quali Centri di competenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, emanato con decreto del Presidente del 21 marzo 2011, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale del 19 aprile 2011 n. 90, nello specifico l'art. 2, comma 1, lettera *d)* il quale sancisce che l'INGV in particolare «svolge, per conto dello Stato, secondo la normativa vigente, funzioni di monitoraggio di fenomeni geofisici e geochimici con particolare riguardo alla sorveglianza dell'attività sismica, vulcanica e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea»;

Visto che l'INGV ha costituito, con proprio decreto n. 405 in data 27 novembre 2013, presso il proprio Istituto un Centro di allerta tsunami (CAT), con il compito di realizzare e rendere operativo il servizio di sorveglianza per l'allerta da maremoti e predisporre la mappa di pericolosità da maremoti per le coste italiane;

Visto il decreto n. 2/2014 del direttore del Centro nazionale terremoti dell'INGV sull'organizzazione del Centro di allerta tsunami, in cui vengono definiti gli obiettivi e istituito l'organo di coordinamento (prot. gen. INGV del 6 febbraio 2014);

Visto lo Statuto dell'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato con decreto ministeriale 0000356 del 9 dicembre 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle economie e delle finanze, nello specifico: l'art. 1, comma 1 che definisce ISPRA «ente pubblico di ricerca», l'art. 2, comma 1 che stabilisce tra i compiti istituzionali di ISPRA lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione, attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione; attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, l'art. 2, comma 5, lettera *b)* per il quale, tra i compiti di consulenza e di assistenza in capo all'Istituto, debbano essere fornite consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad altre amministrazioni dello Stato e alle regioni, in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;

Visti i compiti istituzionali dell'ISPRA in termini di rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali, per quanto riguarda le funzioni individuate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, non modificate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e trasferite ad APAT con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e quindi ad ISPRA con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto che il 16 gennaio 2014 il Dipartimento della protezione civile (DPC) e l'INGV hanno sottoscritto una nota di intenti per la costruzione delle procedure di scambio dati e messaggi tra l'INGV e il DPC nell'ambito delle prime attività del National Tsunami Warning Centre (NTWC) italiano;

Visto che la Rete mareografica nazionale è costituita da stazioni di rilevamento orientate alla misura della marea site nei principali porti italiani e da alcune stazioni sperimentali per la misura del livello marino in tempo reale;

Visto che il Dipartimento della protezione civile annovera tra i propri compiti d'istituto la costruzione e gestione di una rete statale di monitoraggio accelerometrico del territorio e che ha pertanto realizzato e gestisce la Rete accelerometrica nazionale (RAN), costituita da postazioni distribuite nelle zone sismiche nazionali;

Considerata l'esigenza di declinare a livello nazionale le procedure di allertamento rispetto a quanto previsto nell'ambito del programma NEAMTWS, ai fini di una distribuzione della messaggistica e di una conseguente attivazione del Sistema di protezione civile a fronte di eventi di maremoto generati da sisma;

Considerata l'esigenza di ottimizzare le infrastrutture di comunicazione dei messaggi e le capacità tecniche di allertamento;

Considerata l'esigenza di far confluire all'ISPRA i rilevamenti del clima marino in tempo reale effettuati anche da altri soggetti pubblici e privati le cui strumentazioni di misura rispondano agli standard della Rete mareografica nazionale;

Considerato che dal mese di maggio 2014 è stata avviata l'attività di test delle procedure di trasmissione dei messaggi di allerta con i destinatari del messaggio di allertamento delle componenti e delle strutture operative del Sistema nazionale di protezione civile;

Considerato che dal mese di ottobre 2014 il CAT ha avviato un'attività di pre-operatività in raccordo con il DPC per le finalità del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato che il CAT dopo un periodo di pre-operatività iniziato nell'ottobre 2014 come candidate Tsunami Service Provider (cTSP) in ambito NEAMTWS, al termine del processo di accreditamento, durante la XIII sessione dell'ICG/NEAMTWS (Bucarest, Romania, 26-28 settembre 2016) è stato dichiarato formalmente TSP verso gli TWFP e i NTWC degli Stati membri dell'IOC, gli altri TSP (Francia, Grecia, Turchia) e verso altre istituzioni facenti capo alla Commissione europea (ERCC DG-ECHO, JRC) che ne hanno fatto richiesta formale attraverso l'IOC/UNESCO NEAMTWS Secretariat;

Considerate le competenze tecnico-scientifiche di ISPRA nelle attività di valutazione della pericolosità da inondazione delle aree costiere per le analisi dei conseguenti scenari di rischio;

Vista l'istruttoria tecnica effettuata dal Dipartimento della protezione civile;
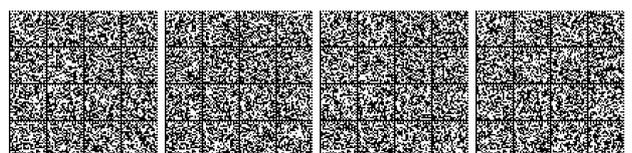
Considerato che, nell'ambito della riunione del Comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 10 della legge n. 225/92 e s.m.i. del 19 maggio 2016 e della riunione con le strutture di protezione civile delle regioni e delle province autonome, tenutasi nel medesimo giorno, sono stati condivisi gli elementi principali della presente direttiva con le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 2 febbraio 2017;

EMANA
la seguente direttiva:

È istituito, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti (SiAM) dedicato ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo.

1. Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM.

Il SiAM è composto da:

INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia attraverso il Centro allerta tsunami (CAT) che opera 7 giorni su 7, 24 ore su 24, nella sala di monitoraggio sismico dello stesso Istituto, sede di Roma, elabora la messaggistica di cui al punto 1.3. e costituisce fonte informativa scientifica del SiAM;

ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che, in tempo reale, trasferisce i dati della Rete mareografica nazionale (RMN) al CAT dell'INGV e costituisce altresì fonte informativa scientifica del SiAM;

DPC - Dipartimento della protezione civile che fornisce al CAT dell'INGV i dati della RAN e provvede alla distribuzione della messaggistica d'allerta tramite la Sala situazione Italia (SSI), di cui al punto 1.3.

1.1. Compiti del SiAM.

Il Sistema d'allertamento nazionale espleta le seguenti attività, temporalmente e logicamente sequenziali:

a. analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti sismiche nazionali e internazionali, per l'immediata individuazione e caratterizzazione degli eventi sismici con epicentro in mare o nelle immediate vicinanze e che sono potenzialmente in grado di generare maremoti nella zona di competenza del CAT (allegato 1);

b. valutazione della possibilità che in conseguenza del terremoto avvenga un maremoto e di quale entità;

c. diffusione della messaggistica d'allerta di cui al paragrafo 1.3.

Tali attività sono realizzate per il tramite:

del CAT dell'INGV che effettua la valutazione del potenziale tsunamigenico dell'evento registrato e dei tempi di arrivo attesi lungo i differenti tratti di costa. Il CAT si attiva per gli eventi sismici di magnitudo stimata uguale o superiore a 5.5 che avvengono esclusivamente nella propria zona di competenza (allegato 1). La valutazione del potenziale tsunamigenico avviene tramite l'analisi dei dati sismici acquisiti dall'INGV attraverso le reti di monitoraggio sismiche e accelerometriche gestite dallo stesso, dalla Rete accelerometrica nazionale (RAN) gestita dal DPC e da altre reti in ambito euro-mediterraneo e globale a cui l'INGV ha accesso pur non avendone la gestione diretta. Tale valutazione viene effettuata in base alla metodologia e alle pratiche scientificamente più avanzate e accreditate, anche in relazione ai dati disponibili, quali le diverse matrici decisionali presentate all'ICG/NEAMTWS, i database di scenari precalcolati o la modellazione in tempo quasi-reale. La validazione di queste metodologie e dei loro aggiornamenti avviene secondo le procedure individuate dal processo di accreditamento in ambito ICG/NEAMTWS. Per la successiva conferma del maremoto, il CAT utilizza i dati registrati dalla RMN, gestita dall'ISPRA, e dei mareografi presenti lungo le coste di altri Paesi del Mediterraneo, ove disponibili, attraverso il webservice dell'IOC/UNESCO o in base ad accordi di scambio dati con altri data providers, e altri soggetti del sistema NEAMTWS, in particolare con o attraverso i cTSP e TSP. Tali dati, integrabili nel tempo con ulteriori stazioni di misura, provengono da mareografi posizionati prevalentemente nei porti e, laddove possibile, hanno la funzione di confermare l'impatto delle onde di maremoto lungo i differenti tratti di costa. Il CAT informa tempestivamente il DPC degli esiti delle suddette attività attraverso una specifica messaggistica definita nel paragrafo 1.3. Il CAT rappresenta la declinazione nazionale del ruolo di National Tsunami Warning Center (NTWC) previsto dal programma NEAMTWS. Inoltre il CAT, nel suo ruolo di Tsunami Warning Focal Point (TWFP), riceve i messaggi di allerta maremoto provenienti dagli altri cTSP e TSP i quali, pur tuttavia, non contengono al momento elementi sufficienti per una valutazione oggettiva e rapida, da parte del CAT, delle stime ivi contenute relative alla magnitudo, alle coordinate ipocentrali e ai livelli di allerta. Pertanto, anche in considerazione della necessità di inviare il primo messaggio di allerta nel più breve tempo possibile, la stima, di norma, sarà effettuata dal CAT utilizzando le proprie procedure e i dati nella propria disponibilità al momento del rilascio dell'allerta.

Il CAT valuta la possibilità di integrare i propri dati con le altre stime pervenute dagli altri TSP, qualora tempestivamente disponibili e compatibilmente con il tempo a disposizione per l'emissione di messaggi di allerta successivi.

Il CAT, infine, nel ruolo di TSP per gli Stati membri dell'IOC/UNESCO nel Mediterraneo ha anche il compito di trasmettere i messaggi di allerta agli altri cTSP e TSP, agli TWFP e i NTWC degli Stati membri dell'IOC che ne hanno fatto richiesta formale attraverso l'IOC/UNESCO NEAMTWS Secretariat;

dell'ISPRA che è incaricata di fornire in tempo reale i dati registrati dalla propria rete mareografica al CAT dell'INGV mantenendo un servizio di 7 giorni su 7, 24
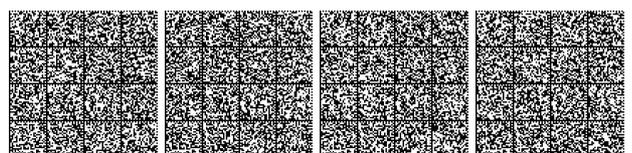
ore su 24, per l'attivazione del ripristino di possibili interruzioni, e di assicurare la manutenzione e l'efficienza della rete stessa;

del DPC che con la RAN fornisce al CAT dell'INGV, in automatico e in tempo reale, i dati registrati in continuo dalle postazioni ritenute d'interesse per il SiAM, assicurando la manutenzione e l'efficienza della rete stessa, con attivazione in orario d'ufficio del ripristino di possibili interruzioni, e che con la Sala situazioni Italia (SSI) effettua la diffusione della messaggistica ai soggetti di cui all'allegato 2.

I destinatari dei messaggi di allerta di cui all'allegato 2, attraverso le loro specifiche attività e responsabilità, consentono di completare la catena dell'allertamento finalizzata a raggiungere i territori e la popolazione potenzialmente interessati.

1.2. Livelli di allerta.

In ambito SiAM vengono adottati diversi livelli di allerta, definiti nell'allegato 1, che dipendono dalla severità stimata del maremoto.

I livelli di allerta sono stimati sui forecast point (allegato 1).

I forecast point non coincidono necessariamente né esattamente con le stazioni di misura della rete mareografica nazionale.

1.3. La messaggistica del sistema di allertamento.

Al verificarsi di un evento sismico potenzialmente tsunamigenico, il CAT elabora e invia alla SSI del DPC i messaggi del sistema di allertamento. Ancor prima dell'elaborazione di tale messaggistica, il CAT invia alla stessa SSI una comunicazione di «valutazione in corso», al fine di informarla dell'avvio delle attività di analisi dell'evento sismico potenzialmente tsunamigenico. Tale valutazione potrà essere seguita da uno o più messaggi delle tipologie di seguito descritte, oppure potrà concludersi con l'invio di una comunicazione di «valutazione conclusa» laddove non ci fossero le condizioni per una allerta maremoto.

La messaggistica in ambito SiAM, comprende le seguenti tipologie di messaggi:

a. Messaggio d'informazione: è emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere improbabile che il maremoto, eventualmente generato, produca un impatto significativo sul territorio di riferimento del messaggio. Pertanto il messaggio non si configura come un'allerta. In ogni caso viene inviato per opportuna informazione ai soggetti di cui all'allegato 2 che potranno adottare eventuali iniziative ritenute utili;

b. Messaggio di allerta: è emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere probabile un maremoto con impatto significativo sul territorio di riferimento del messaggio. I livelli di allerta sono associati alla previsione dell'entità dell'impatto e sono descritti nell'allegato 1;

c. Messaggio di aggiornamento: è emesso nel caso in cui, sulla base di nuove acquisizioni di dati o rielaborazioni per uno stesso evento, si verifichino variazioni nella stima dei parametri sismici che determinino una variazione in aumento del livello di allerta rispetto a quello già emesso;

d. Messaggio di revoca: è emesso solo nel caso in cui le reti di misurazione del livello del mare, per un tempo valutato congruo, secondo le conoscenze scientifiche maggiormente accreditate dal CAT dell'INGV, non registrino anomalie significative associabili al maremoto, o nel caso in cui non si rendano disponibili altre evidenze di anomalie significative lungo i diversi tratti di costa. Tale messaggio indica che l'evento sismico, registrato dalle reti di monitoraggio e valutato come potenzialmente generatore di maremoto, non ha dato realmente luogo all'evento di maremoto o ha dato luogo ad un maremoto di modestissima entità. L'emissione di questo messaggio annulla il precedente messaggio d'allerta;

e. Messaggio di conferma: è emesso successivamente ad un messaggio di allerta (o di aggiornamento dell'allerta), quando si registra la conferma strumentale di onde di maremoto attraverso l'analisi dei dati di livello del mare. I messaggi di conferma possono essere molteplici, in quanto l'avanzamento del fronte dell'onda o delle onde successive verrà registrato progressivamente dai diversi strumenti di misura, o più in generale a causa dell'eterogeneità tipica dell'impatto del maremoto che rende necessaria l'acquisizione di diverse misure in diversi punti e in tempi diversi per la caratterizzazione del fenomeno. Questi messaggi confermano l'evento di maremoto e sono utili per monitorare l'evoluzione dell'evento in corso e per fornire la massima quantità di informazione possibile ai soggetti coinvolti. Qualora l'informazione dell'avvenuto maremoto dovesse arrivare alla SSI del DPC direttamente dal territorio prima del messaggio di conferma del CAT dell'INGV, la stessa sala SSI, previa verifica e valutazione della notizia attraverso proprie procedure, informa il CAT dell'INGV e tutti i soggetti definiti nell'allegato 2; viene quindi valutata dal SiAM l'eventuale emissione di un messaggio di conferma;

f. Messaggio di fine evento: è emesso al termine dell'evento di maremoto, quando le variazioni del livello del mare osservate sui mareografi disponibili ritornano a essere confrontabili con i livelli di prima del maremoto. Il messaggio chiude tutti i messaggi d'allerta emessi in precedenza e relativi al medesimo evento.

Le procedure con cui il CAT elabora e invia tutti i messaggi sopra elencati al DPC saranno oggetto di specifici protocolli operativi.

1.4. Il flusso delle informazioni.

Il CAT dell'INGV avvia la catena dell'allertamento secondo le procedure riportate in allegato 3.

Il CAT, fatta eccezione per il messaggio di valutazione in corso, effettua una verifica dell'avvenuta ricezione della messaggistica da parte di SSI.

Contestualmente all'invio della messaggistica alla SSI, il CAT invia la medesima comunicazione ad ISPRA.
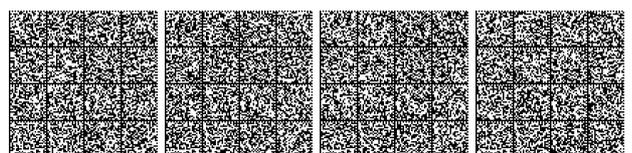
La SSI, ricevuta la messaggistica, la diffonde tempestivamente ai destinatari riportati nell'allegato 2.

Parallelamente, rispetto al flusso delle informazioni sopra descritto, ai fini di un tempestivo e diretto allertamento della popolazione, gli organi d'informazione ricevono comunicazione della messaggistica di cui al punto 1.3. secondo procedure e modalità stabilite in un apposito protocollo tra il DPC, l'INGV, l'ISPRA e gli organi di informazione medesimi.

2. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, provvede, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, a fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, le indicazioni per l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di emergenza, anche con riferimento all'individuazione speditiva delle aree costiere potenzialmente esposte ad eventi di maremoto sismoindotti e delle relative zone di allertamento, sulla base degli elementi oggi resi disponibili da parte dell'INGV e dell'ISPRA.

Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, ciascuna delle componenti e strutture operative, per quanto di competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle rispettive procedure, provvede alla redazione, aggiornamento e adeguamento delle relative pianificazioni di emergenza.

In particolare, le componenti e le strutture operative assicurano il recepimento e la gestione, nel proprio ambito di competenza, delle allerte diramate dal Dipartimento della protezione civile e definiscono adeguate procedure per garantire la risposta all'emergenza. Le regioni supportano, inoltre, le attività di predisposizione e/o aggiornamento dei piani di emergenza dei comuni costieri anche in un'ottica di generale armonizzazione dei contenuti.

3. Ambiti di operatività del SiAM connessi alle peculiarità del maremoto.

L'operatività del SiAM si basa sulla registrazione ed elaborazione, da parte del CAT dell'INGV, degli eventi sismici, che avvengano nella zona di competenza, potenzialmente tsunamigenici, e sulla rilevazione del livello del mare da parte delle reti mareografiche o di altre misure del livello marino. Tale Sistema è strutturato, quindi, per attivare la catena d'allertamento solo in caso di eventi di origine sismica potenzialmente in grado di generare un maremoto.

Il maremoto può, tuttavia, avere delle cause d'innesco diverse da quelle sismiche, quali le frane sottomarine o costiere, l'attività vulcanica in mare o vicina alla costa, particolari fenomeni meteorologici, molto raramente l'impatto di meteoriti; le fenomenologie che sono alla base di queste ulteriori cause d'innesco non sono al momento rilevabili sistematicamente e, quindi, non permettono l'attivazione del Sistema d'allertamento nelle modalità previste nella presente direttiva.

Tutte le coste dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo sono a rischio maremoto a causa dell'elevata sismicità dell'area.

Tale tipologia di eventi ed i sistemi di allertamento per maremoti generati da terremoti hanno dei limiti e delle peculiarità, quali:

non sempre un evento sismico potenzialmente tsunamigenico evolve in un reale maremoto;

la stima dei parametri sismici è caratterizzata da incertezza significativa; la conseguente dislocazione del fondo del mare, causa del maremoto, non è nota in dettaglio, in particolare non in tempi utili alla formulazione di un'allerta; esiste quindi la necessità di accettare una stima incerta dell'impatto stimato del maremoto, allo scopo di permettere un'allerta tempestiva;

la distanza dalla costa dell'epicentro del sisma generante il maremoto è determinante ai fini di una emissione tempestiva dell'allerta e, nello specifico, le ridotte dimensioni del bacino del Mediterraneo rendono comunque limitati, in molti casi, i tempi per un'eventuale allerta;

laddove il maremoto si sia generato, la modalità e l'entità dell'ingressione delle onde sulla costa dipendono non solo dai parametri dell'evento sismico innescante, ma anche dalla batimetria dei fondali, sia in mare aperto sia in prossimità della costa, e dalla morfologia della costa stessa, e contribuiscono a rendere l'impatto del maremoto lungo un tratto di costa molto eterogeneo;

le incertezze sulla stima del potenziale tsunamigenico possono essere significative; esse sono dovute principalmente a una limitata conoscenza dei dettagli dello spostamento del fondo del mare, all'inaccuratezza dei modelli numerici per la generazione e propagazione del maremoto e alla limitata conoscenza della batimetria e topografia. In particolare, in vicinanza della sorgente sismica, possono comunque registrarsi anomalie significative del livello marino anche a causa dell'innesco di frane generate dal sisma. Per i suddetti motivi, ad ogni forecast point l'anomalia di livello osservata potrebbe discostarsi rispetto a quella prevista;

la misura del livello del mare sulla costa permette di stabilire in tempo quasi-reale le variazioni di livello in condizioni ordinarie ma, in caso di eventi eccezionali per intensità o frequenza, tale misurazione potrebbe non essere garantita. Il continuo sviluppo tecnologico e logistico delle stazioni di misura contribuirà a superare questi limiti;

un terremoto di magnitudo stimata maggiore o uguale a 5.5 può produrre fenomeni indotti non prevedibili dal SiAM (frane e altri fenomeni gravitativi), che a loro volta potrebbero innescare un maremoto con caratteristiche anche differenti da quanto contenuto nella messaggistica del sistema di allertamento.
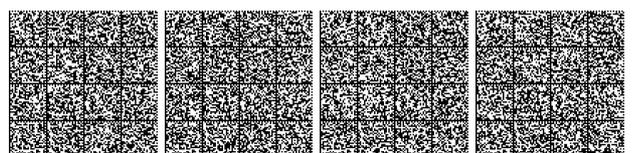
L'insieme di queste caratteristiche porta ad affermare che non è sempre possibile emanare tempestivamente un'allerta e che la valutazione effettuata dal CAT, essendo un processo in parte automatico, benché accurato e in fase di continuo sviluppo scientifico, non assicura la certezza della manifestazione dell'evento di maremoto a valle dell'emissione dell'allerta, ovvero non garantisce che l'impatto di un maremoto sulla costa sia sempre preceduto dall'emissione del messaggio di allerta. Inoltre, le stime sono caratterizzate da incertezza significativa, soprattutto nella zona della sorgente del terremoto e riguardo l'eterogeneità a scala locale dell'impatto.

L'impossibilità di procedere ad un allertamento tempestivo potrebbe dipendere anche da una eventuale inefficienza temporanea, dovuta a cause imprevedibili, delle reti di monitoraggio, dei sistemi di analisi, o dei canali di trasmissione della messaggistica di allerta.

In caso di mal funzionamento del CAT, quest'ultimo informa tempestivamente il DPC del problema. Eventuali messaggi di allerta maremoto provenienti da altri centri TSP durante il blocco del CAT sono comunicati dal DPC al CAT e all'ISPRA per le opportune valutazioni funzionali alle decisioni operative.

L'utilizzo della rete mareografica nazionale dell'ISPRA per l'allertamento di cui alla presente direttiva, pur assumendo un ruolo strategico ai fini della conferma o meno di un eventuale maremoto, presenta dei limiti oggettivi insiti nell'origine della rete stessa, che è stata originariamente progettata con lo scopo di monitorare i fenomeni mareali e quindi con stazioni ubicate prevalentemente nei porti. L'ubicazione ideale di sensori per il rilevamento e la tempestiva caratterizzazione di un maremoto è infatti in mare aperto e in prossimità della sorgente sismica tsunamigenica.

In tale contesto, il SiAM garantisce la propria funzionalità compatibilmente con la disponibilità delle risorse necessarie. Nell'ottica di una progressiva e costante ottimizzazione del sistema, il SiAM opera per recepire, in base alle risorse finanziarie disponibili, le innovazioni scientifiche e trasformazioni tecnologiche ritenute utili per migliorare le capacità operative della rete mareografica dell'ISPRA anche per la misura dei livelli marini, delle reti di monitoraggio geofisico dell'INGV e delle infrastrutture di comunicazione delle allerte.

In ogni caso, allo stato attuale, per potenziare il monitoraggio mareografico e sismico operato da ISPRA e INGV, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati che detengono nel tempo reale dati e informazioni relative al clima marino, adeguati e utili per le finalità della presente direttiva, di rendere gli stessi disponibili all'ISPRA, e si raccomanda agli ulteriori soggetti pubblici e privati che gestiscono reti di monitoraggio sismico e accelerometrico di rendere disponibili all'INGV i dati prodotti da queste reti per le finalità della presente direttiva, in particolare per una migliore e più rapida caratterizzazione dei parametri dei terremoti.

Nell'evoluzione che caratterizza necessariamente il SiAM, assume fondamentale importanza proseguire e consolidare le attività di comunicazione e di informazione alla popolazione sul rischio maremoto intraprese negli ultimi anni, al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sul valore fondamentale dei comportamenti di autoprotezione.

4. Disposizioni finali.

Per le regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi Statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (ex decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono provvedere al recepimento della presente direttiva adeguandola alle norme dei relativi statuti.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente direttiva è corredata da quattro allegati che potranno essere aggiornati, in maniera indipendente rispetto alla direttiva stessa, dal DPC d'intesa con l'INGV e l'ISPRA per quanto di loro competenza:

allegato 1: zona di competenza, forecast point e definizione dei livelli di allerta;

allegato 2: soggetti allertati e/o informati dalla SSI-DPC;

allegato 3: procedure di comunicazione;

allegato 4: glossario/acronimi.

Roma, 17 febbraio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1112

ALLEGATO *1*

ZONA DI COMPETENZA, FORECAST POINT DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA

Zona di competenza.

Si definisce zona di competenza del CAT la zona geografica tale che, se un terremoto ha epicentro al suo interno, esso può attivare le procedure del CAT per la valutazione del potenziale tsunamigenico e, in cascata, le procedure del SiAM.

La zona di competenza del CAT include l'intero Mar Mediterraneo (Figura 1). Ad ovest include una zona di tolleranza nell'Oceano Atlantico, dallo Stretto di Gibilterra sino alla longitudine 7° W. A N-NE del Mar Egeo la zona di competenza include un'altra zona di tolleranza, che include il Mar di Marmara e una parte del Bosforo, sino alla latitudine 41.15° N.
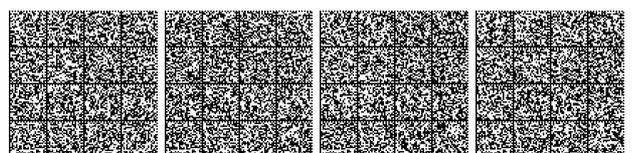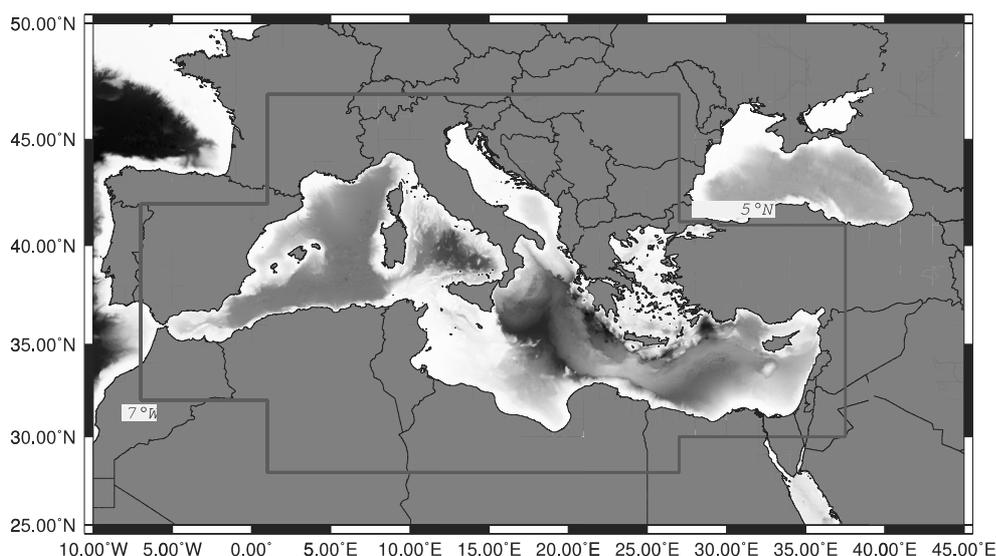
Figura 1: zona di competenza del CAT.

In dettaglio, i limiti geografici della zona di competenza (vertici del poligono in Figura 1, [Latitudine; Longitudine]):

[28.00,1.00],
[32.00,1.00],
[32.00,-7.00],
[42.00,-7.00],
[42.00,1.00],
[47.00,1.00],
[47.00,27.00],
[41.15,27.00],
[41.15,29.50],
[41.00,29.50],
[41.00,37.50],
[30.00,37.50],
[30.00,27.00],
[28.00,27.00],
[28.00,1.00]

Forecast point.

Si definiscono forecast point (Figura 2) i punti sui quali viene stimato un livello di allerta e il tempo di arrivo teorico della prima onda di maremoto. I forecast point coincidono con quelli definiti dai Paesi Membri IOC e trasmessi all'ICG/NEAMTWS (triangoli verdi in Figura 2). Fanno eccezione alcuni forecast point definiti autonomamente dal CAT e comunicati all'ICG/NEAMTWS in qualità di TSP, di fronte alle coste di Paesi che non hanno ancora definito o trasmesso i propri forecast point, o dove la copertura dei forecast point forniti non è sufficientemente omogenea (triangoli gialli in Figura 2).
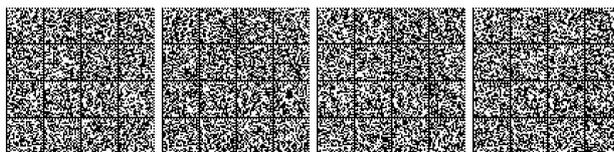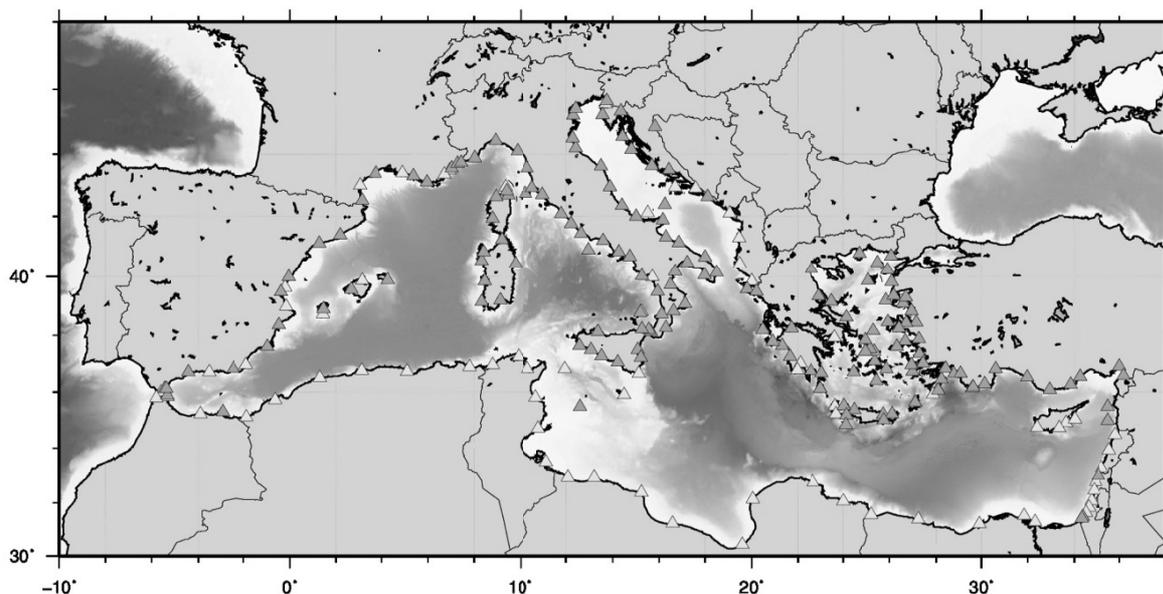
Figura 2: forecast point. In verde i forecast point ICG/NEAMTWS. In giallo i forecast point definiti e utilizzati dal SiAM in assenza di forecast point ufficialmente trasmessi da alcuni Paesi membri.

In dettaglio, i nomi e le coordinate dei forecast point :

Latitudine	Longitudine	Nome	Stato
42.3559	14.4149	ORTONA	Italia
40.1858	16.7167	POLICORO LIDO	Italia
38.825	16.6328	CATANZARO	Italia
39.4982	15.9481	CETRARO	Italia
39.7317	16.5167	LAGHI DI SIBARI	Italia
39.0845	17.1303	CROTONE	Italia
38.1217	15.6489	REGGIO CALABRIA	Italia
38.2688	16.3021	SIDERNO	Italia
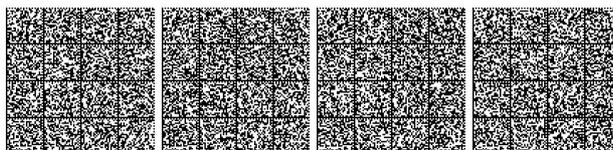
38.7248	16.1288	VIBO MARINA	Italia
40.8414	14.2692	NAPOLI	Italia
40.0299	15.2753	PALINURO	Italia
40.6766	14.7508	SALERNO	Italia
44.1835	12.4248	CESENATICO	Italia
44.492	12.2827	RAVENNA	Italia
45.6494	13.7579	TRIESTE	Italia
41.21	13.5897	GAETA	Italia
40.8952	12.9656	PONZA	Italia
41.4469	12.6348	ANZIO	Italia
42.094	11.7896	CIVITAVECCHIA	Italia
41.7712	12.2143	FIUMICINO	Italia
44.4101	8.9255	GENOVA	Italia
43.8783	8.0189	IMPERIA	Italia
44.097	9.8573	LA SPEZIA	Italia
43.6248	13.5065	ANCONA	Italia
42.9551	13.8898	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Italia
42.0029	15.0094	TERMOLI	Italia
41.1402	16.866	BARI	Italia
41.3338	16.2951	BARLETTA	Italia
40.663	17.996	BRINDISI	Italia
41.8881	16.177	VIESTE	Italia
40.0548	17.9724	GALLIPOLI	Italia
40.1472	18.4971	OTRANTO	Italia
40.4756	17.2238	TARANTO	Italia
39.2102	9.1143	CAGLIARI	Italia
39.148	8.3095	CARLOFORTE	Italia
40.4395	9.7846	OROSEI	Italia
41.2478	9.1933	SANTA TERESA DI GALLURA	Italia
39.8579	8.4354	ORISTANO	Italia
40.5445	8.3198	ALGHERO	Italia
40.8422	8.4039	PORTO TORRES	Italia
35.4998	12.6044	LAMPEDUSA	Italia

37.2858	13.5268	PORTO EMPEDOCLE	Italia
37.5045	13.0764	SCIACCA	Italia
37.0627	14.2299	GELA	Italia
37.4981	15.0938	CATANIA	Italia
38.783	15.1924	GINOSTRA	Italia
38.1963	15.5635	MESSINA	Italia
38.2077	15.2687	MILAZZO	Italia
38.1214	13.3713	PALERMO	Italia
37.2185	15.2274	SIRACUSA	Italia
37.6444	12.5822	MAZARA DEL VALLO	Italia
42.7166	10.9795	MARINA DI GROSSETO	Italia
43.5463	10.2993	LIVORNO	Italia
42.7426	10.2383	MARINA DI CAMPO	Italia
42.9196	10.5252	PIOMBINO	Italia
45.2059	12.3022	CHIOGGIA	Italia
45.4182	12.4265	VENEZIA	Italia
38.8175	15.2516	STROMBOLICCHIO	Italia
42.1189	15.5016	TREMITI	Italia
36.8348	11.9366	PANTELLERIA	Italia
36.6691	15.1228	PORTOPALO	Italia
39.9872	15.7078	MARATEA	Italia
42.64	18.1	DUBROVNIK	Croazia
42.39	16.26	PALAGRUZA	Croazia
43.5	16.44	SPLIT	Croazia
43.63	15.69	ZIRJE	Croazia
44.15	14.82	VELI RAT	Croazia
44.54	14.43	MALI LOSINJ	Croazia
45.34	14.37	RIJEKA	Croazia
44.85	15.82	PULA	Croazia
45.22	13.58	POREC	Croazia
42.96	16.7	VELA LUKA	Croazia
34.9162	33.6408	LARNACA	Cipro
34.7551	32.4088	PAPHOS	Cipro

35.0383	34.0369	PARALIMNI	Cipro
34.7271	33.3384	ZYGI	Cipro
42.5201	3.1073	PORT VENDRE	Francia
43.3956	3.6942	SETE	Francia
43.31	5.3806	MARSEILLE	Francia
43.1083	5.9728	TOULONE	Francia
43.5489	7.0283	CANNES	Francia
43.695	7.2678	NICE	Francia
42.6378	8.9344	L ILE ROUSSE	Francia
41.9342	8.7817	AJACCIO	Francia
42.6981	9.4519	BASTIA	Francia
42.8261	9.4039	SOLENZARA	Francia
42.9669	9.3501	CENTURI	Francia
43.4049	4.8929	FOS SUR MER	Francia
43.4835	6.9338	LA FIGUEIRETTE	Francia
43.3592	6.7175	PORT FERREOL	Francia
43.0092	3.0372	PORT LA NOUVELLE	Francia
36.1418	23.0037	KAPSALI	Grecia
35.378	24.472	RETHIMNON	Grecia
35.525	24.018	CHANIA	Grecia
35.207	25.724	AGIOS NIKOLAOS	Grecia
35.232	26.105	SITEIA	Grecia
35.009	25.743	IERAPETRA	Grecia
35.196	24.132	CHORA SFAKION	Grecia
36.138	22.999	KITHERA KAPSALI	Grecia
36.417	25.422	SANTORINI ORMOS FIRON	Grecia
36.742	26.977	KOS KEFALOS	Grecia
37.798	26.676	SAMOS KARLOVASI	Grecia
39.101	26.569	LESVOS MITILINI	Grecia
35.635	27.095	KARPATHOS MESOCHORI	Grecia
36.456	28.214	RHODOS TOWN	Grecia
36.087	28.089	RHODOS LINDOS	Grecia
36.971	26.928	KALIMNOS PANORMOS	Grecia

36.765	22.572	GITHEION	Grecia
36.68	23.044	MONEMVASIA	Grecia
37.258	21.655	KIPARISSIA	Grecia
37.644	21.323	KATAKOLO	Grecia
38.253	21.727	PATRA	Grecia
37.783	20.91	ZAKINTHOS	Grecia
39.585	19.812	KERKIRA PELEKAS	Grecia
38.193	20.485	CEPHALONNIA ARGOSTOLI	Grecia
39.506	20.219	IGOUMENITSA	Grecia
38.466	25.917	CHIOS VOLLISOS	Grecia
39.208	25.837	LESVOS SIGRI	Grecia
39.367	26.168	LESVOS MOLIVOS	Grecia
39.871	25.054	LIMNOS MIRINA	Grecia
40.477	25.467	SAMOTHRAKI	Grecia
37.611	26.299	IKARIA AGIOS KIRIKOS	Grecia
38.154	25.287	KALOGEROI	Grecia
36.153	29.594	KASTELORIZO MEGISTI	Grecia
37.107	25.367	NAXOS CHORA	Grecia
36.722	24.446	MILOS ADAMAS	Grecia
37.447	25.324	MIKONOS CHORA	Grecia
37.534	25.157	TINOS	Grecia
37.841	24.943	ANDROS	Grecia
37.437	24.948	SIROS ERMOUPOLI	Grecia
36.828	25.861	AMORGOS KATAPOLA	Grecia
34.846	24.12	GAVDOS KARAVE	Grecia
38.617	24.128	EVIA KIMI	Grecia
39.352	22.946	VOLOS	Grecia
39.16	23.49	SKIATHOS	Grecia
40.26	22.599	KATERINI	Grecia
40.782	24.706	THASSOS	Grecia
37.0215	22.1098	KALAMATA	Grecia
35.514	23.637	KASTELI	Grecia
37.9347	23.6212	PEIRAIAS	Grecia

37.438	24.9411	SYROS	Grecia
36.1139	28.0696	KALATHOS	Grecia
36.7975	21.9628	KORONI	Grecia
35.224	23.6786	PALEOCHORA	Grecia
35.927	27.858	PLIMIRI	Grecia
35.9211	14.4942	PORTOMASO	Malta
43.7302	7.426	MONTE CARLO	Monaco
36.13	-5.45	ALGECIRAS	Spagna
36.72	-4.421	MALAGA	Spagna
36.84	-2.468	ALMERIA	Spagna
37.6056	-0.98	CARTAGENA	Spagna
38.35	-0.482	ALICANTE	Spagna
39.48	-0.376	VALENCIA	Spagna
39.99	-0.04	CASTELLON DE LA PLANA	Spagna
41.12	1.26	TARRAGONA	Spagna
41.39	2.18	BARCELONA	Spagna
39.89	4.27	MAHON	Spagna
39.57	2.65	PALMA DE MALLORCA	Spagna
38.91	1.44	IBIZA	Spagna
35.3	-2.94	MELILLA	Spagna
35.89	-5.316	CEUTA	Spagna
39.867	3.117	ALCUDIA	Spagna
38.9956	-0.1517	GANDIA	Spagna
36.7203	-3.5236	MOTRIL	Spagna
39.6339	359.7939	SAGUNTO	Spagna
36.0064	-5.6036	TARIFA	Spagna
36.9743	-1.8996	CARBONERAS	Spagna
38.7347	1.419	FORMENTERA	Spagna
35.5	35.5	LATTAKIA	Siria
35	35.5	TARTOUS	Siria
40.7056	26.053	EDIRNE ENEZ	Turchia
40.2316	25.8938	CANAKKALE GOKCEADA M	Turchia
39.8356	26.077	CANAKKALE BOZCAADA	Turchia

39.3145	26.6879	BALIKESIR AYVALIK	Turchia
38.834	26.9369	IZMIR ALIAGA	Turchia
38.4427	27.143	IZMIR ALSANCAK	Turchia
38.4276	26.7167	IZMIR MENTES M	Turchia
38.2534	26.3866	IZMIR ALACATI	Turchia
37.8698	27.2601	AYDIN KUSADASI	Turchia
37.3491	27.2755	AYDIN DIDIM	Turchia
37.0323	27.4235	MUGLA BODRUM M	Turchia
36.8372	28.3977	MUGLA AKSAZ M	Turchia
36.6894	28.7791	MUGLA DALAMAN	Turchia
36.6564	29.1104	MUGLA FETHIYE	Turchia
36.1965	29.6425	ANTALYA	Turchia
36.2945	30.1534	ANTALYA FINIKE	Turchia
36.8304	30.6087	ANTALYA M	Turchia
36.5454	31.9832	ANTALYA ALANYA	Turchia
36.0962	32.9403	MERSIN BOZYAZI M	Turchia
36.2815	33.836	MERSIN TASUCU M	Turchia
36.5634	34.255	MERSIN ERDEMLI M	Turchia
36.914	35.9803	ADANA YUMURTALIK	Turchia
36.5932	36.1802	HATAY ISKENDERUN M	Turchia
36.1333	-5.367	GIBRALTAR	GRAN BRETAGNA
31.29	32.31	PORT SAID	Egitto
31.53	31.83	RAS EL BAR	Egitto
31.39	27.24	MERSA MATRUH	Egitto
31.55	25.19	EL SALLOUM	Egitto
31.2109	29.9235	ALEXANDRIA	Egitto
32.0583	23.9917	TUBRUQ	Libia
32.77	22.67	DERNA	Libia
32.144	20.04	BENGHAZI	Libia
30.43	19.59	MARSA AL BREGA	Libia
31.23	16.59	SIRTE	Libia
32.38	15.24	MISRATA	Libia
32.935	13.21	TRIPOLI LYB	Libia

32.95	12.09	ZUWARA	Libia
33.5	11.14	ZARZIS	Tunisia
34.71	10.79	SFAX	Tunisia
35.83	10.67	SOUSSE	Tunisia
36.82	10.33	TUNISI	Tunisia
37.27	9.91	BIZERTE	Tunisia
36.975	8.775	TABARKA	Tunisia
36.9	7.8	ANNABA	Algeria
36.74	5.11	BEJAIA	Algeria
36.77	3.09	ALGIERS	Algeria
36.525	1.29167	TENES	Algeria
35.73	-0.64	ORAN	Algeria
35.12	-1.87	GHAZAOUET	Algeria
35.24	-3.9	EL HOCEIMA	Marocco
35.84	-5.33	FNIDEQ	Marocco
35.8	-5.79	TANGIER	Marocco
33.29	35.2	TYRE	Libano
33.92	35.55	BEIRUT	Libano
34.48	35.82	TRIPOLI LEB	Libano
39.855	20	SARANDE	Albania
40.44	19.48	VLORE	Albania
41.29	19.46	DURRES	Albania
42.1	19.06	BAR	Montenegro
42.9083	17.5917	HERZEGOVINA	Neum (Bosnia-Erzegovina)
45.56	13.715	KOPER	Slovenia
31.4877	34.3753	ASHDOD	Israele
31.4153	34.3306	ASHKELON	Israele
33.0091	35.0654	NAHARIYA	Israele
32.7972	34.9430	HAIFA	Israele
32.0810	34.7528	TEL AVIV	Israele
31.8305	34.6416	ASHDOD M	Israele
31.6349	34.4938	ASHKELON M	Israele
32.4705	34.8631	HADERA	Israele
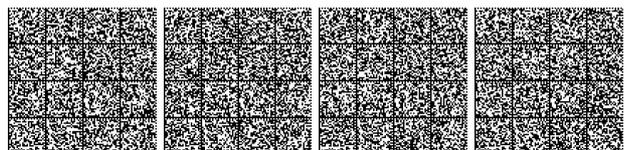
Definizione dei livelli di allerta.

In ambito SiAM - vengono adottati 2 diversi livelli di allerta in funzione della severità stimata del maremoto sulle coste italiane, il livello rosso (watch) e il livello arancione (advisory), che coincidono con gli analoghi livelli di allerta adottati in ambito ICG/NEAMTWS, descritti nel documento «Interim Operational Users Guide for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas (NEAMTWS)». In analogia con quanto utilizzato in ambito ICG/NEAMTWS, per il sistema SiAM l'Information non costituisce un livello di allerta, ma è da considerarsi un messaggio inviato per opportuna informazione ai soggetti dell'allegato 3 della direttiva.

In aggiunta, nella messaggistica SiAM vengono riportati anche i livelli di allerta relativi alle coste degli altri Paesi del Mediterraneo interessati dall'evento.

I 2 livelli di allerta per le coste italiane sono così definiti:

il livello di allerta rosso (Watch) indica che le coste potrebbero essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza s.l.m. superiore a 0,5 metri e/o un run-up superiore a 1 metro;

il livello di allerta arancione (Advisory) indica che le coste potrebbero essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza s.l.m. inferiore a 0,5 metri e/o un run-up inferiore a 1 metro.

Il messaggio d'Informazione (Information) indica che è improbabile, secondo i metodi di stima adottati in ambito internazionale descritti nel documento «Interim Operational Users Guide for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas (NEAMTWS)», che l'eventuale maremoto produca un impatto significativo sulle coste italiane. Tuttavia, entro 100 km circa dall'epicentro del terremoto si possono generare localmente variazioni nelle correnti e moti ondosi anomali, in particolare all'interno dei bacini portuali.

Indipendentemente dal livello di allerta, essendo avvenuto un terremoto di magnitudo stimata maggiore o uguale a 5.5, potrebbero verificarsi fenomeni indotti non prevedibili dal SiAM (frane e altri fenomeni gravitativi) che a loro volta potrebbero indurre un maremoto.

Per altezza s.l.m. si intende l'anomalia positiva (ampiezza dell'onda) causata dal maremoto in prossimità della costa; l'anomalia è riferita al livello del mare in assenza di maremoto.

Per runup si intende la massima quota topografica raggiunta dall'onda di maremoto durante la sua ingressione (inondazione).
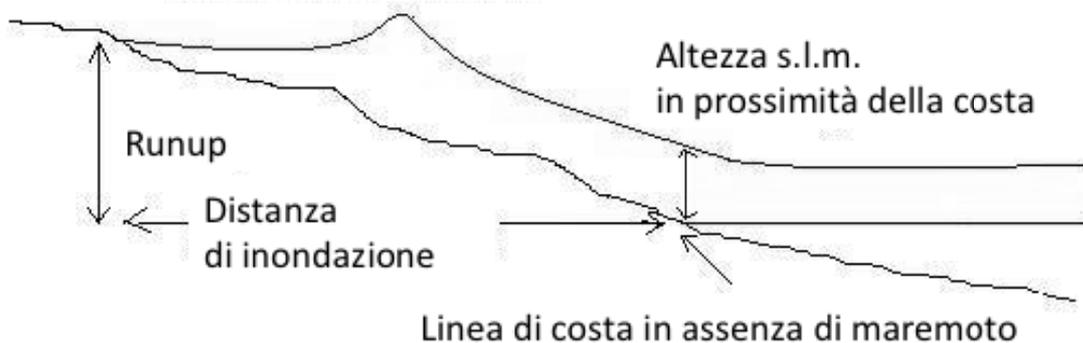
ALLEGATO *2*

SOGGETTI ALLERTATI E/O INFORMATI DALLA SSI-DPC.

La SSI del DPC effettua la diffusione della messaggistica ricevuta dal CAT dell'INGV a:

Strutture operative di livello nazionale e territoriale: Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze di polizia, Forze armate attraverso il Comando operativo di vertice interforze, Croce rossa italiana, Capitanerie di porto;

regioni e provincie autonome;

società erogatrici di servizi essenziali e agli enti e alle società che erogano servizi per la mobilità su scala nazionale dotati di una sala operativa attiva H24/7 (ANAS SpA; Autostrade per l'Italia SpA; Gruppo ferrovie dello Stato italiane; Gestore dei servizi energetici - GSE SpA; Terna SpA; Enel SpA; Vodafone; Wind; Telecom; H3G; ENAC- Ente nazionale per l'aviazione civile; ENAV SpA - Ente nazionale per l'assistenza al volo; ENI SpA;

Prefetture - UTG delle province costiere;

comuni costieri;

Ministero dello sviluppo economico ed ENEA.
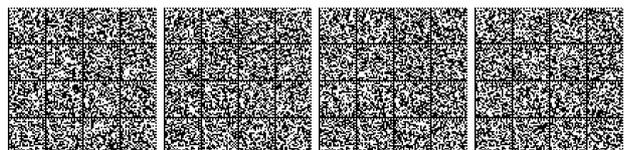
ALLEGATO *3*

PROCEDURE DI COMUNICAZIONE TRA IL CAT-INGV E LA SSI-DPC

Al verificarsi di un evento sismico potenzialmente tsunamigenico, il CAT elabora e invia alla SSI del DPC la messaggistica del sistema di allertamento. Ancor prima dell'elaborazione di tale messaggistica, il CAT invia alla stessa SSI una comunicazione di «valutazione in corso», al fine di informarla dell'avvio delle attività di analisi dell'evento sismico potenzialmente tsunamigenico. Tale valutazione potrà essere seguita da una comunicazione di «valutazione conclusa», laddove non ci fossero le condizioni per un'allerta maremoto, oppure da uno o più messaggi secondo le specifiche indicate di seguito.

Il messaggio diramato dal CAT-INGV alla SSI-DPC può essere di informazione o di allerta e deve essere inviato entro 14 minuti dal tempo origine stimato del terremoto e, comunque, nel più breve tempo possibile nel caso di impedimenti tecnici non prevedibili (anomalie nel flusso dati, malfunzionamenti dei sistemi automatici, altri impedimenti che possano limitare anche temporaneamente l'operatività del *CAT)*, o nel caso di difficoltà nel pervenire a stime considerate attendibili dei parametri del terremoto in particolari zone dove la copertura delle reti sismiche è insufficiente.

Il messaggio di informazione può essere successivamente sostituito da un messaggio di allerta a seguito di una revisione dei parametri del terremoto, secondo la matrice decisionale in uso. Il messaggio di allerta può essere seguito da un messaggio di conferma (in base all'effettiva osservazione di anomalie del livello marino attribuibili al maremoto), e quindi da un messaggio successivo di fine evento oppure da un messaggio di revoca. Il messaggio di allerta può essere seguito anche da un messaggio di aggiornamento (in base a una revisione dei parametri del terremoto). Il messaggio di aggiornamento può, a sua volta, essere seguito da un messaggio di conferma e conseguentemente di fine evento, oppure da un messaggio di revoca.

Fatta eccezione per il messaggio di valutazione in corso, in tutti gli altri casi il CAT-INGV dovrà far seguire all'invio del messaggio una telefonata alla SSI-DPC.

Qualora un'informazione di maremoto osservato arrivi al SiAM in assenza da parte del CAT di comunicazioni di alcun tipo, il CAT, l'ISPRA e la SSI verificano congiuntamente le informazioni in proprio possesso ed eventuali malfunzionamenti dei sistemi di monitoraggio.

ALLEGATO *4*

GLOSSARIO/ACRONIMI

CAT - Centro di allerta tsunami;

cTSP - candidate Tsunami Service Provider;

DG-ECHO – Directorate-General (Department) - European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations;

DPC - Dipartimento della protezione civile;

ERCC - Emergency Response Coordination Centre;

ICG/NEAMTWS - Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas;

INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission;

ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

JRC - Joint Research Centre;

NTWC - National Tsunami Warning Center;

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri;

RMN - Rete mareografica nazionale;

SSI - Sala situazione Italia;

TNC - Tsunami National Contact;

TSP - Tsunami Service Provider;

TWFP - Tsunami Warning Focal Point;

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

17A03755

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2017.

Nomina del prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella Causa C-565/10, che ha condannato l'Italia per violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014 - Causa C-85/13, che ha condannato l'Italia per la violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, relativa alla destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione a coprire gli interventi che attengono ai settori del colletta-

mento e depurazione delle acque nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'art. 7, comma 7, che prevede la possibilità di procedere, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, attivando la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo prevista dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso appositi Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali, ai sensi del citato art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, si è proceduto alla nomina di vari Commissari straordinari con il compito di provvedere alla progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi agli interventi da eseguirsi negli agglomerati, soggetti alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, rispettivamente oggetto delle condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/19) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/2013);

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l'art. 2, con il quale si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere mediante gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, non ancora dichiarati conformi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

Vista la tabella acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale sono riportati gli agglomerati oggetto delle richiamate procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034;

Tenuto conto che è necessario, pertanto, nominare un Commissario straordinario unico, ai sensi del comma 1, del richiamato art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Enrico Rolle;

Ritenuto che il prof. Rolle sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Vista la dichiarazione resa dal prof. Enrico Rolle in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Sentiti i Presidenti delle regioni interessate, come previsto dal menzionato art. 2, comma l, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nomina del Commissario unico

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Enrico Rolle è nominato Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Il Commissario straordinario resta in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 2.

Compiti del Commissario unico

1. Il Commissario straordinario unico, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne, di cui alla tabella allegata, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere.

2. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Commissario straordinario unico predispone, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposi-

zione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a 1 milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è trasmesso entro sessanta dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata (pec), all'Autorità nazionale anticorruzione, per le verifiche di competenza.

3. Il Commissario presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Al Commissario straordinario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 3.

Compenso del Commissario unico

1. Ai sensi all'art. 2, comma 3 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, al Commissario straordinario unico è corrisposto esclusivamente un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura e con le modalità di cui al comma 3, dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una variabile in ragione dei risultati conseguiti.

Art. 4.

Segreteria tecnica, risorse umane e strumentali

1. Il Commissario unico si avvale, per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del menzionato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, di una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della segreteria, nei limiti di una spesa complessiva per il compenso dei membri della segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2017-2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Il Commissario unico si avvale altresì, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nelle aree di intervento, utilizzando risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle suddette convenzioni sono poste a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Cessazione dall'incarico dei Commissari nominati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014

1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, i Commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, a seguito delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) cessano dal proprio incarico, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 243 del 2016.

2. I Commissari straordinari di cui al comma 1 sono tenuti ad eseguire, nei tempi e con le modalità stabiliti, tutti gli adempimenti previsti dall' art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti uffici, per il controllo, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1115

17A03754
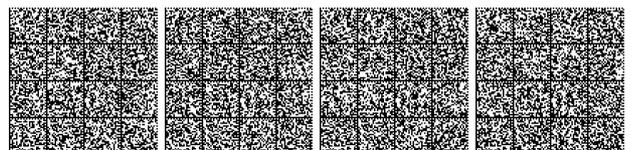
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 maggio 2017.

Designazione di 5 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 104, e 1° agosto 2008, n. 329;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016, alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo del 13 gennaio 2016, n. 14, relativo alle «Norme d'attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Bolzano del 19 gennaio 2016, n. 5, relativo alla disciplina transitoria per il recepimento delle funzioni amministrative del Parco nazionale dello Stelvio per il territorio di competenza della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;

Vista la legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, recante disposizioni per la tutela della natura ed in particolare le disposizioni per i siti Natura 2000 ed elenca i siti di importanza comunitaria individuati a livello provinciale;

Viste la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 69 del 24 gennaio 2017, con la quale sono approvati gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Provincia autonoma di Bolzano, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le parti ricadenti al di fuori del territorio del Parco nazionale dello Stelvio, il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di cinque siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina insistenti nel territorio della Provincia di Bolzano;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Provincia autonoma di Bolzano con lettera a firma Presidente della Provincia autonoma di Bolzano prot. n. 255852 del 26 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti cinque siti insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
C	IT3110038	Ultimo-Solda nel Parco nazionale dello Stelvio	27989
C	IT3110039	Ortles Monte Malaccio nel Parco nazionale dello Stelvio	4188
C	IT3110040	Alpe di Cavallaccio nel Parco nazionale dello Stelvio	3517
B	IT3110042	Prati aridi rocciosi Agums	0,34
B	IT3110043	Prati aridi rocciosi S. Ottilia	0,12

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato *A* e delle specie di cui all'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle approvate con legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, e deliberazione delle giunta provinciale di Bolzano n. 69 del 24 gennaio 2017, già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e saranno inseriti negli strumenti di pianificazione e regolamentazione del Parco nazionale dello Stelvio.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia autonoma di Bolzano e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì gli atti normativi ed amministrativi emanati dalla Provincia autonoma di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
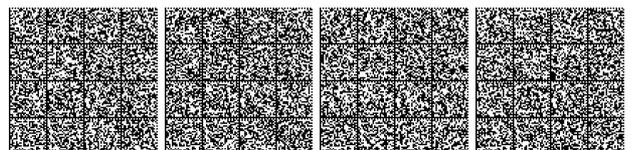
Art. 3.

Soggetto gestore

1. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio la gestione rimane affidata alla Provincia autonoma di Bolzano in qualità di ente gestore del Parco nazionale dello Stelvio per la porzione di territorio di propria competenza ai sensi dell'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.

2. La Provincia autonoma, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione delle porzioni di ZSC esterne al Parco nazionale dello Stelvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A03617

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2017.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2016/1914/UE della Commissione del 31 ottobre 2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

Vista la direttiva 2016/1914/UE della Commissione, del 31 ottobre 2016, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà», al fine di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Ravvisata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/1914/UE e modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B, della direttiva 2016/1914/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».
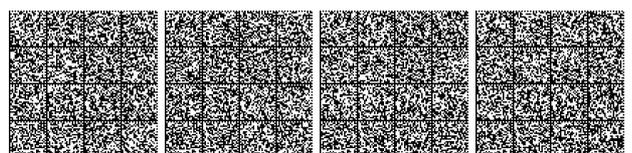
Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° luglio 2017.

Roma, 6 aprile 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 306

17A03751

DECRETO 18 aprile 2017.

Modifica del decreto 1° marzo 2017, recante: «Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 228;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, che ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di euro 20.942.300;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, per quanto concerne gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimenti di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) e, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940, recante «Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'art. 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Considerato che il regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, dispone che i pagamenti sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017;

Considerato che il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, stabilisce che il sostegno supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma è versato al massimo entro il 30 settembre 2018;

Considerato che il decreto ministeriale n. 940/17, finalizzato a supportare il settore zootecnico, prevede all'art. 1, lettera *b)*, un sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualità del gregge, dell'importo complessivo pari ad euro 6.000.000, che viene concesso, per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di età superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017, fissando il limite dell'aiuto unitario a 15,00 euro;

Considerato che l'aggravarsi della crisi di mercato del settore dell'allevamento delle specie ovine e caprine, a causa della riduzione dei prezzi dei principali prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte di dette specie, rende opportuno elevare l'aiuto unitario previsto all'art. 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2017, n. 940, al fine di incentivare l'adesione al programma di miglioramento genetico, fermo restando l'importo complessivo attribuito dal citato art. 1, lettera *b)*;
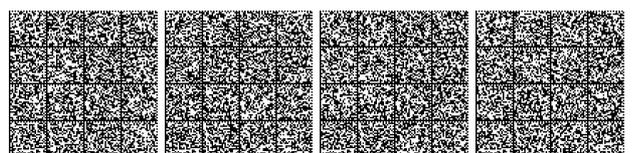
Ritenuto, inoltre, di dover specificare i requisiti di ammissibilità tesi all'individuazione delle aziende attive beneficiare degli aiuti eccezionali al comparto zootecnico ripartiti dal decreto ministeriale n. 940 del 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo massimo dell'aiuto unitario di 15,00 euro, previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940, è elevato a 30,00 euro per ogni capo ammissibile.

2. Ai fini dell'erogazione degli aiuti di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940, l'azienda richiedente deve essere in possesso di un codice ASL attivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 308

17A03616

DECRETO 15 maggio 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «A.S.T.R.A. innovazione e sviluppo s.r.l. - Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 2 febbraio 2017 dal centro «A.S.T.R.A. Innovazione e sviluppo S.r.l. - Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale», con sede legale in via Tebano n. 45 - 48018 Faenza (Ravenna);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 12-13 aprile 2017 presso il centro «A.S.T.R.A. Innovazione e sviluppo S.r.l. - Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 2 febbraio 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «A.S.T.R.A. innovazione e sviluppo S.r.l. - Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale», con sede legale in via Tebano n. 45 - 48018 Faenza (Ravenna), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

livelli massimi di residui proposti (MRL) e giustificazione dell'accettabilità di tali residui (di cui all'allegato III, punto 8.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

trasformazione enologica;

trasformazione ortofrutticola;

microbiologia enologica;

analisi chimiche e strumentali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche;

analisi sensoriali sulle produzioni sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «A.S.T.R.A. Innovazione e sviluppo S.r.l. - Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 13 aprile 2017.

2. Il centro «A.S.T.R.A. Innovazione e sviluppo S.r.l. - Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A03715

DECRETO 15 maggio 2017.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
Peperone	WLS9487	3567	A	Westland Seeds B.V.
Peperone	WLS9405	3558	A	Westland Seeds B.V.
Peperone	WLS1440	3559	A	Westland Seeds B.V.
Peperone	WLS9487	3566	A	Westland Seeds B.V.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A03750

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2017.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto 18 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 6 febbraio 2017, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;

Considerata la necessità di adeguare le ridette specifiche per variazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT);

Considerata la necessità di apportare modifiche al tracciato b95_fd68 per l'introduzione di nuovi campi nei moduli S1, riquadro 5, e S2, riquadri 5 e 11, destinati a ricevere i dati necessari per determinare l'identificativo unico di cui alla direttiva 2012/17/UE, relativo alla società unionale avente succursali, ovverosia sedi secondarie, in Italia, nonché della società unionale derivante da fusione transfrontaliera cui abbia partecipato almeno una società avente sede legale in Italia;

Considerata la necessità di aggiornare le specifiche per la preparazione del «file-Pratica» (Filespe69) alla versione 6.9, con ulteriori caratteri accettabili nei nuovi campi di cui al precedente considerato;

Considerata la necessità, nell'ottica dell'implementazione della direttiva 2012/17/UE, che istituisce un sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali, di introdurre due nuove tabelle con codice TEC e TER, da utilizzarsi per indicare, rispettivamente, lo Stato e il registro di iscrizione della società avente succursali in Italia o derivante da fusione transfrontaliera cui abbia partecipato almeno una società avente sede legale in Italia, così determinandone l'identificativo unico ai sensi della ridetta direttiva;

Considerata, infine, la necessità, nell'ambito dell'implementazione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1, comma 41, della legge 107/2015, di eliminare alcuni codici dalla tabella ATF;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2017, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dall'8 giugno 2017. A partire dal 1° settembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate e della modulistica quale risultante agli esiti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.sviluppoeconomico.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 12 maggio 2017

Il direttore generale: FIORENTINO

———

ALLEGATO *A*

Composizione dell'allegato:

Codici tabelle variati

(e, pubblicati sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it:

Filespe69

b95_fd69

Tabella Decodifica

Tabella ATF

Tabella COM

Tabella TEC

Tabella TER

Tabella VRT)

SPECIFICHE FEDRA 6.9
VARIAZIONI AL 2 MAGGIO 2017

Le variazioni riguardano:

a) Modifiche tracciato b95_fd69 per nuovi campi su modulo S1 ed S2;

b) Aggiornamento specifiche per la preparazione del «file-Pratica» (Filespe69) alla versione 6.9 con ulteriori caratteri accettabili nei nuovi campi;

c) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;

d) Modifiche codici e denominazioni comuni;

e) Adeguamenti di autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale;

f) Modifiche codici tabelle;

g) Aggiunta nuove tabelle TEC e TER;

Tracciato file b95_fd69

Sul modulo S1, riquadro «5 / INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE» aggiunti 3 campi per l'identificativo unico europeo della sede dell'impresa estera EUID:

2-5-300 «EUID-Cod stato sede»,

2-5-310 «EUID-Cod registro sede»,

2-5-320 «EUID-numero registrazione sede».

Sul modulo S2, riquadro «5 / INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE» aggiunti 3 campi per l'identificativo unico europeo della sede dell'impresa estera EUID:

4-25-300 «EUID-Cod stato sede»,

4-25-310 «EUID-Cod registro sede»,

4-25-320 «EUID-numero registrazione sede».

Sul modulo S2, riquadro «11 / FUSIONE» aggiunti 3 campi per l'identificativo unico europeo della sede dell'impresa estera EUID:

4-11-640 «EUID-Cod stato sede»,

4-11-650 «EUID-Cod registro sede»,

4-11-660 «EUID-numero registrazione sede».
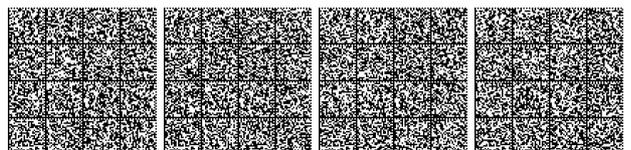
NUOVE TABELLE

Decodifica	
COD	**Desc**
TEC	TABELLA EUID STATI
TER	TABELLA EUID REGISTRI

VARIAZIONI CODICI TABELLE

Codici modificati :

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
009	ARICCIA	00072	RM
022	CASTEL GANDOLFO	00073	RM
050	LANUVIO	00075	RM
115	LARIANO	00076	RM
060	MONTE COMPATRI	00077	RM
064	MONTE PORZIO CATONE	00078	RM
070	NEMI	00074	RM
079	POMEZIA	00071	RM
088	ROCCA PRIORA	00079	RM
076	FUBINE MONFERRATO	15043	AL
176	SORAGA DI FASSA	38030	TN
061	SERMIDE E FELONICA	46028	MN
069	COLLI AL METAURO	61036	PS

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
070	TERRE ROVERESCHE	61038	PS

TABELLA_VRT	
CODICE	**DESCRIZIONE**
EN	EN: aut. AGEDRSIC n. 0021045 del 17.03.2017
PA	PA: aut. AGEDRSIC n. 0021045 del 17.03.2017

Codici eliminati :

TABELLA_ATF	
CODICE	**DESCRIZIONE**
100	ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
101	NUMERO MASSIMO STUDENTI AMMISSIBILI
102	PERIODI NEI QUALI SVOLGERE L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA
103	RAPPORTI CON OPERATORI CHE ATTIVANO PERCORSI DI ALTERNANZA

Nuovi codici :

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
123	VAL LIONA	36040	VI

17A03683

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 23 maggio 2017.

Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 25).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 5, comma 1, lettera *e)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l'art. 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;

Visto il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all'individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei comuni;

Ritenutala necessità di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera *e)* del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, i criteri direttivi per la successiva attività di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;

Precisato che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto-legge, nonché dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e s.m.i., definiscono i criteri in base ai quali le Regioni dovranno procedere alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Art. 2.

Criteri e indirizzi della perimetrazione

1. All'individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e alla relativa perimetrazione si procede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contenuti nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalità stabilite al successivo art. 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-*bis* aggiunto dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

3. La perimetrazione di cui alla presente ordinanza costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3.

Modalità e procedimento di perimetrazione

1. Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento, come previsto all'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 dell'11 aprile 2017.

2. I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di perimetrazione di cui all'art. 4, l'Ufficio speciale per la ricostruzione predispone i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'art. 2, comma 2;

b) elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta tecnica regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;

c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;

d) scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo «di particolare interesse» e «maggiormente danneggiato».

Art. 4.

Approvazione della perimetrazione

1. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere lo schema di atto di perimetrazione al comune interessato e contestualmente a pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque reso conoscibile con mezzi idonei dalla popolazione coinvolta.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2, l'atto di perimetrazione è approvato con decreto del Presidente della Regione - Vice Commissario.

3. Il decreto che approva l'atto di perimetrazione è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive.

Art. 5.

Pianificazione urbanistica attuativa

1. Entro 150 giorni dalla approvazione dell'atto di perimetrazione di cui all'art. 4 i comuni, previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, predispongono i piani attuativi all'interno delle aree perimetrate a norma dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. I criteri di indirizzo per la pianificazione di cui al comma 1 sono definiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, con successiva ordinanza del Commissario straordinario, sulla base di proposte elaborate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 50 del medesimo decreto-legge e da consulenti del Commissario nominati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. L'elaborazione e l'approvazione dei piani attuativi avvengono comunque nel rispetto dei principi e dei criteri di indirizzo per la pianificazione di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *b)*, ed 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
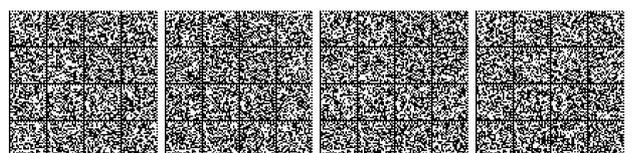
assicurando la programmazione integrata degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa la rete di connessione dati, dedicando attenzione anche ai temi della prevenzione sismica alla scala urbana.

3. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e rispettano i contenuti previsti dai commi 3 e 7 del medesimo articolo. Nei casi di cui al comma 6 del medesimo art. 11, i piani attuativi assumono anche il valore di piani paesaggistici con riguardo al territorio in essi ricompreso.

4. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma 1 non è autorizzata la realizzazione di alcun intervento diretto su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all'interno del perimetro individuato in attuazione della presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi su edifici privati, su quelli pubblici o di interesse culturale e sulle infrastrutture nelle aree perimetrate a norma della presente ordinanza, i programmi di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 riservano a tali interventi una quota delle risorse stanziate la cui utilizzazione è definita con successivo atto.

Art. 6.

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 23 maggio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1168

ALLEGATO *1*

CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE O PARTI DI ESSI DA SOTTOPORRE A STRUMENTI ATTUATIVI

Premessa.

La perimetrazione dei «centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi» da sottoporre a strumenti attuativi per la ricostruzione si basa, di massima, sui presupposti definiti dall'art. 5, comma 1, lettere *b)* ed e)(1), del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.

I criteri per la perimetrazione, desumibili dall'indicato quadro normativo, vanno ricondotti:

1) alla presenza di patrimonio culturale «di particolare interesse» e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico;

2) all'essere «i centri e i nuclei o parti di essi» «maggiormente colpiti»;

3) all'essere soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica.

Al fine di omogeneizzare i comportamenti delle Regioni (cui spetta ai sensi del citato art. 5, comma 1, lettera *e)* il compito della perimetrazione) è necessario declinare ciascuno dei tre aspetti con riferimento agli elementi da prendere in considerazione, preferibilmente, riferendosi agli Allegati B1, B2 e B3 rispettivamente.

La perimetrazione, effettuata anche per parti distinte, purché riconducibili ad aggregati e/o unità minime d'intervento strutturale, è definita dall'inviluppo dei beni individuati attraverso i criteri di cui ai successivi punti 1, 2, e 3, e dovrà essere rappresentata sulle carte 2 e 3 di cui all'allegato A.

1. Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico

Si considerano beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione:

1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra;

1b) beni di interesse culturale individuati ai sensi degli articoli 10, 12 e 128 decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., o comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT);

1c) beni paesaggistici, individuati ai sensi dell'art. 134 decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal Piano paesaggistico regionale o dai Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica;

---

(1) Il Commissario provvede a [omissis] «b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione», ed «e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici».

1d) beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di interesse comunitario (SIC) e di Zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione;

1e) impianti urbani definiti rilevanti dal Piano paesaggistico regionale, dai Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore;

1f) edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.

2. Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti.

Nell'ambito delle aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e dei criteri ivi indicati, si qualificano, ai fini della perimetrazione, come «maggiormente colpiti» i centri e i nuclei, o parti di essi, in cui è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

2a) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;

2b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);

2c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 25%.

3. Condizioni di pericolosità territoriale.

Ai fini di precauzione e prevenzione, le Regioni possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al punto 2), purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:

condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);

condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene)(2).

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

(3a) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado;

(3b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purchè le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);

(3c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%.

---

(2) La corrispondenza delle condizioni di pericolosità indicate e/o desunte dai Piani di settore con le mutate condizioni di rischio successive all'evento sismico dovrà essere valutata dagli Enti competenti. Ove necessario, gli Enti competenti procederanno a un adeguamento, anche speditivo.

ALLEGATO *A*

Cartografie di base e dati georeferenziati

La ricostruzione necessita di opportune azioni di pianificazione che richiedono l'acquisizione di un adeguato «quadro conoscitivo» da valutare su una base cartografica omogenea. I dati e le informazioni georeferenziate dovranno possibilmente essere archiviati e gestiti in una banca dati comune allo scopo di istituire uno strumento di monitoraggio e valutazione dei piani e del loro stato di avanzamento.

Si riporta di seguito un elenco dei principali strumenti cartografici di base:

1. Archivi storici;
2. Carta tecnica regionale numerica (1:5000/1:10.000);
3. Carta del Catasto - Comune - Agenzia delle entrate;
4. Carta delle sezioni censuarie - ISTAT / Regione / Comune;
5. Ortofoto regione (1:10.000) - Comune, altri enti;
6. Carta geologica;
7. Carta geomorfologica;
8. Piano territoriale paesaggistico regionale;
9. PAI piano di assetto idrogeologico;
10. PSDA piano stralcio difesa alluvioni;
11. Piano per il parco e aree protette;
12. Piani di gestione SIC e ZPS.

Considerando le rilevanti modifiche del territorio dovute ai dissesti legati ad instabilità di versante, crolli e cedimenti della rete infrastrutturale, lo strumento di monitoraggio si potrà avvalere di dati cartografici aggiornati e/o di maggiore dettaglio nelle zone di particolare interesse. A questo scopo, vengono indicati di seguito alcuni dei prodotti cartografici disponibili post-evento:

Reference Map - JRC COPERNICUS (ortofoto pre-evento + vettoriale strutture/ infrastrutture);

Delineation Map - JRC COPERNICUS (ortofoto area colpita);

Grading Map - JRC COPERNICUS (ortofoto danni);

Ortofoto e modelli 3D del terreno da rilievi aerei e UAV.

ALLEGATO *B1*

Presenza di beni culturali, naturali, paesaggistici e di pregio

Cosa considerare	*Dove trovare le informazioni*
• Beni culturali • Beni paesaggistici • Beni naturali – aree protette • Impianti urbani dei centri storici (di norma non vincolati) • Ulteriori contesti storici e naturali (di norma non vincolati) • Edifici e complessi urbani di pregio	• Archivi cartografici e fotografici • Leggi o decreti • Sistemi informativi del MiBACT (SITAP e VIR) • Decreti, legge e Piano paesaggistico [Regione] • Piano per il Parco o Riserva statale e regionale e legge istitutiva • Piani di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) • Piano paesaggistico o Piano urbanistico (di norma c.d.: Zona A) • Piani urbanistici e studi di settore
• Riconoscimento della rilevanza tipologica e del pregio degli edifici all'interno degli aggregati	• Valutazione di sintesi a partire dal Piano Paesaggistico, Strumento urbanistico comunale, Elenchi di beni tutelati
• Riconoscimento dell'impianto urbanistico e dei tessuti edilizi "identitari"	• Valutazione di sintesi a partire dal Piano Paesaggistico, Strumento urbanistico comunale, Elenchi di beni tutelati

ALLEGATO *B2*

Livelli di danno causati dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti

Cosa considerare	*Dove trovare le informazioni*
• Rilievo degli effetti macrosismici	• Rapporti DPC e INGV
• Esiti di inagibilità	• Schede AEDES/FAST
• Mappatura Collabenti, crolli e demolizioni	• Rilievi da immagini aeree o satellitari, sopralluoghi
• Individuazione degli Aggregati/Isolati	• Schede AEDES/FAST [DPC o Uffici Speciali per la Ricostruzione-USR]
• Individuazione delle attuali “Zone rosse”	• [Comune, DPC]
• Sovrapposizione degli aggregati/isolati e delle “Zone rosse” con le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente	• Piano Regolatore Generale – Programma di Fabbricazione e Regolamento Edilizio
• Individuazione degli aggregati o degli isolati (incrocio con aspetto strutturale e urbanistico)	1. Schede AEDES E FAST 2. [ISTAT, Catasto, Comune IMU]
• Individuazione delle aree di proprietà pubblica e degli edifici pubblici	1. [USR, Comuni]
• Individuazione delle aree acquisite per emergenza sisma volte al soddisfacimento delle esigenze abitative della popolazione e alla localizzazione dei servizi e delle attività produttive; verifica e valutazione del rapporto con gli strumenti urbanistici vigenti	

ALLEGATO *B3*

Condizioni di pericolosità urbana e territoriale

Cosa considerare	*Dove trovare le informazioni*
Beni d'area vasta	
• Forestali a) Beni idrogeologici (vincoli) • Beni usi civici	• Carta dell'uso del suolo [Regione] • Carta della copertura del suolo [Corine Land Cover] • Carta forestale [Regione] • Carta regionale degli usi civici (ove esistente)
Sismica	
• Pericolosità sismica locale • Pericolosità geotecnica • Faglie e zone di faglia (FAC) • Cavità sotterranee	• Microzonazione sismica di I livello • Microzonazione sismica di II livello • Microzonazione sismica di III livello • Carta geologica [Regioni, ISPRA] • Carta morfologica [Regioni, ISPRA]

Frane	
• Aree in frana, per diversa tipologia • Zonazioni della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana, per diverse tipologie di frana • Aree in erosione • Faglie attive e capaci • Deformazioni superficiali • Danni a edifici e infrastrutture	• Carte delle frane [IFFI, Regioni, ISPRA] Microzonazione Sismica • PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) Frane [Autorità di Bacino, ora Distretti, Regioni] • Archivi di eventi storici [Regioni, Progetto "AVI"] Carta geologica [Regioni, ISPRA] • Carta morfologica [Regioni] • Carte e caratterizzazioni geologico-tecniche, Microzonazione sismica [Regioni] • Carta delle aree in erosione [Regioni, AGEA] • Carta delle faglie attive e capaci [Microzonazione Sismica, INGV, ISPRA] • Dati e serie storiche DInSAR [Min. Amb.]
Inondazioni	
• Zonazioni della pericolosità e del rischio idrologico / idraulico • Tempi di ritorno di portate e piogge attese • Vasche di laminazione • Criticità / singolarità idrauliche • Reti di distribuzione • Liquefazioni • Dighe • Invasi	• Corsi d'acqua, reticolo idrografico [Regioni, CTR] • PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) Inondazioni [Autorità di Bacino, ora Distretti, Regioni] • Gestori di servizi idrici [Regioni, Comuni, Consorzi] • Archivi di eventi storici, Progetto "AVI" [Regioni] • Carta morfologica [Regioni] • Carta geologica [Regioni, ISPRA] • Progetto "VAPI", dati meteo-idrologici [Regioni, ISPRA] • Dighe [Uffici Tecnici Dighe, Min. Infrastrutture e Trasporti] • Invasi [Regioni]

<table>
<tr><td colspan="2">Risorse idriche e energetiche</td></tr>
<tr><td>• Corsi d’acqua (reticolo idrografico)
• Laghi naturali e artificiali, invasi
• Dighe
• Criticità / singolarità idrauliche
• Reti di distribuzione
• Acquedotti
• Acquiferi, superficiali e profondi</td><td>• Mappe del reticolo idrografico, CTR [Regioni]
• PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) Inondazioni [Autorità di Bacino, ora Distretti, Regioni]
• Gestori di servizi idrici [Regioni, Comuni, Consorzi]
• Carta morfologica [Regioni]
• Carta geologica [Regioni, ISPRA]
• Carte idrogeologiche e degli acquiferi [Regioni]
• Carte della vulnerabilità degli acquiferi [Regioni]
• Dighe [Uffici Tecnici Dighe, Min. Infrastrutture e Trasporti]
• Invasi [Regioni]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Liquefazione</td></tr>
<tr><td>• Aree soggette a liquefazione</td><td>• Carta geologica [Regioni, ISPRA]
• Microzonazione sismica
• Carte e caratterizzazioni geologico-tecniche, Microzonazione sismica [Regioni]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valanghe</td></tr>
<tr><td>• Aree percorse dalle valanghe</td><td>• Carte delle aree percorse dalle valanghe [Regioni]
• Carta morfologica [Regioni]</td></tr>
</table>

Sprofondamenti	
• Cavità sotterranee	• Archivio degli sprofondamenti [ISPRA] • Catasto delle cavità naturali (grotte) e artificiali [Società Speleologica Italiana, Regioni] • Carta geologica [Regioni, ISPRA]
Incendi	
• Aree percorse dal fuoco	• Carte delle aree percorse dal fuoco [Regioni]

ALLEGATO *2*
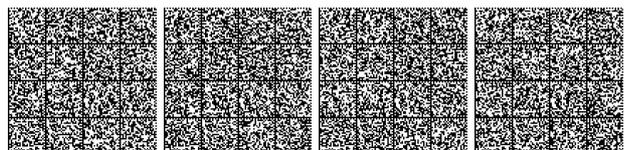
PERIMETRAZIONE CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE MAGGIORMENTE COLPITI

DATI GENERALI	
Regione:	
Provincia:	
Comune:	
Località/frazione:	
Codice Istat:	

QUADRO CONOSCITIVO DEL CENTRO O NUCLEO INDIVIDUATO

CARTOGRAFIA DISPONIBILE	**TIPOLOGIA**	**ANNO**	**SCALA**	**SÌ**	**NO**
Archivi storici					
Carta Tematica Numerica					
Carta del Catasto–Comune–Agenzia delle Entrate					
Carta Sezioni Censuarie ISTAT/Regione/Comune					
Ortofoto Regioni – Comuni, altri enti					
Carta geologica					
Carta geomorfologica					

ORTOFOTO DISPONIBILI	**SÌ**	**NO**
Reference Map - JRC COPERNICUS (ortofotopre-evento + vettoriale strutture/ infrastrutture)		
DelineationMap - JRC COPERNICUS (ortofoto area colpita)		
GradingMap - JRC COPERNICUS (ortofoto danni)		
Ortofoto e modelli 3D del terreno da rilievi aerei e UAV		

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	TIPOLOGIA	ANNO	SÌ	NO
Strumenti territoriali e di area vasta riferiti al centro o nucleo individuato				
Piano territoriale paesaggistico regionale				
PAI Piano di assetto idrogeologico				
PSDA Piano stralcio difesa alluvioni				
Paino per il parco e aree protette				
Piani di gestione SIC e ZPS				
Strumenti di pianificazione comunale riferiti al centro o nucleo individuato				
Piano Regolatore				
Programma di fabbricazione				
Piano Attuativo				
Piano di Ricostruzione (post sisma L'Aquila 2009)				

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI INTERESSE E MAGGIORMENTE DANNEGGIATI

Sezione 1 - Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	EPOCA	FONTE
Centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra.			
Beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i., o comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT).			

Beni paesaggistici, individuati ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal Piano Paesaggistico Regionale o dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica.			
Beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione			
Impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore			
Edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.			

Sezione 2 - Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti

Nell'ambito delle aree selezionate ai sensi della precedente sezione 1 e dei criteri ivi indicati, si qualificano, ai fini della perimetrazione, come "*maggiormente colpiti*" i centri e i nuclei, o parti di essi, in cui è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

	SÌ	**NO**
Presenza, nelle zone perimetrate, di livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) maggiori o uguale al 9° grado.		
Percentuale, nelle zone perimetrate,di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute). TOTALE RICHIESTE PERVENUTE: TOTALE SCHEDE FAST COMPILATE: PERCENTUALE EDIFICI NON UTILIZZABILI: TOTALE SCHEDE AEDES COMPILATE: PERCENTUALE DI EDIFICI INAGIBILI:		
Percentuale, nelle zone perimetrate, di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti maggiore del 25%.		

Sezione 3 - Condizioni di pericolosità territoriale

Ai fini di precauzione e prevenzione, le Regioni possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi della precedente sezione 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui alla sezione 2, purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:

	DESCRIZIONE	FONTE
Condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale).		
Condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene).		

	SÌ	NO
Presenza, nelle zone perimetrate, di livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) maggiori o uguale all'8° grado.		
Percentuale, nelle zone perimetrate, di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, maggiore del 60% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute). TOTALE RICHIESTE PERVENUTE: TOTALE SCHEDE FAST COMPILATE: PERCENTUALE EDIFICI NON UTILIZZABILI: TOTALE SCHEDE AEDES COMPILATE: PERCENTUALE DI EDIFICI INAGIBILI:		
Percentuale, nelle zone perimetrate, di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti maggiore del 10%.		

17A03753
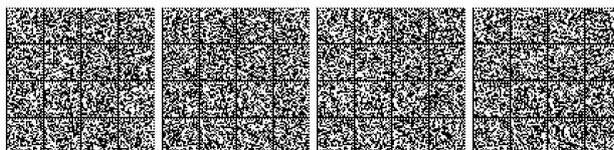
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Almus».

Estratto determina n. 877/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA ALMUS.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l. - Via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495012 (in base 10) 1BFW54 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495024 (in base 10) 1BFW5J (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495036 (in base 10) 1BFW5W (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495048 (in base 10) 1BFW68 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495051 (in base 10) 1BFW6C (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495063 (in base 10) 1BFW6R (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495075 (in base 10) 1BFW73 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495087 (in base 10) 1BFW7H (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495099 (in base 10) 1BFW7V (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495101 (in base 10) 1BFW7X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495113 (in base 10) 1BFW89 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495125 (in base 10) 1BFW8P (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495137 (in base 10) 1BFW91 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495149 (in base 10) 1BFW9F (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495152 (in base 10) 1BFW9J (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495164 (in base 10) 1BFW9W (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495176 (in base 10) 1BFWB8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495188 (in base 10) 1BFWBN (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495190 (in base 10) 1BFWBQ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495202 (in base 10) 1BFWC2 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495214 (in base 10) 1BFWCG (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495226 (in base 10) 1BFWCU (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495238 (in base 10) 1BFWD6 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495240 (in base 10) 1BFWD8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495253 (in base 10) 1BFWDP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495265 (in base 10) 1BFWF1 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495277 (in base 10) 1BFWFF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495289 (in base 10) 1BFWFT (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495291 (in base 10) 1BFWFV (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495303 (in base 10) 1BFWG7 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495315 (in base 10) 1BFWGM (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495327 (in base 10) 1BFWGZ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495339 (in base 10) 1BFWHC (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495341 (in base 10) 1BFWHF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044495354 (in base 10) 1BFWHU (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044495366 (in base 10) 1BFWJ6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495378 (in base 10) 1BFWJL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495380 (in base 10) 1BFWJN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495392 (in base 10) 1BFWK0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495404 (in base 10) 1BFWKD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495416 (in base 10) 1BFWKS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495428 (in base 10) 1BFWL4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495430 (in base 10) 1BFWL6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495442 (in base 10) 1BFWLL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495455 (in base 10) 1BFWLZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495467 (in base 10) 1BFWMC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495479 (in base 10) 1BFWMR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495481 (in base 10) 1BFWMT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495493 (in base 10) 1BFWN5 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495505 (in base 10) 1BFWNK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495517 (in base 10) 1BFWNX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495529 (in base 10) 1BFWP9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495531 (in base 10) 1BFWPC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495543 (in base 10) 1BFWPR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495556 (in base 10) 1BFWQ4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495568 (in base 10) 1BFWQJ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495570 (in base 10) 1BFWQL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495582 (in base 10) 1BFWQY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495594 (in base 10) 1BFWRB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495606 (in base 10) 1BFWRQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495618 (in base 10) 1BFWS2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495620 (in base 10) 1BFWS4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495632 (in base 10) 1BFWSJ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495644 (in base 10) 1BFWSW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495657 (in base 10) 1BFWT9 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495669 (in base 10) 1BFWTP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495671 (in base 10) 1BFWTR (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495683 (in base 10) 1BFWU3 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495695 (in base 10) 1BFWUH (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495707 (in base 10) 1BFWUV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044495719 (in base 10) 1BFWV7 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044495721 (in base 10) 1BFWV9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495733 (in base 10) 1BFWVP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495745 (in base 10) 1BFWW1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495758 (in base 10) 1BFWWG (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495760 (in base 10) 1BFWWJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495772 (in base 10) 1BFWWW (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495784 (in base 10) 1BFWX8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495796 (in base 10) 1BFWXN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495808 (in base 10) 1BFWY0 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495810 (in base 10) 1BFWY2 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495822 (in base 10) 1BFWYG (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495834 (in base 10) 1BFWYU (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495846 (in base 10) 1BFWZ6 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495859 (in base 10) 1BFWZM (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495861 (in base 10) 1BFWZP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495873 (in base 10) 1BFW01 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495885 (in base 10) 1BFW0F (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495897 (in base 10) 1BFX0T (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495909 (in base 10) 1BFX15 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495911 (in base 10) 1BFX17 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495923 (in base 10) 1BFX1M (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495935 (in base 10) 1BFX1Z (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495947 (in base 10) 1BFX2C (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495950 (in base 10) 1BFX2G (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495962 (in base 10) 1BFX2U (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495974 (in base 10) 1BFX36 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495986 (in base 10) 1BFX3L (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495998 (in base 10) 1BFX3Y (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496014 (in base 10) 1BFX4G (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496026 (in base 10) 1BFX4U (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496038 (in base 10) 1BFX56 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496040 (in base 10) 1BFX58 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496053 (in base 10) 1BFX5P (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496065 (in base 10) 1BFX61 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496077 (in base 10) 1BFX6F (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496089 (in base 10) 1BFX6T (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044496091 (in base 10) 1BFX6V (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044496103 (in base 10) 1BFX77 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496115 (in base 10) 1BFX7M (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496127 (in base 10) 1BFX7Z (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496139 (in base 10) 1BFX8C (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496141 (in base 10) 1BFX8F (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496154 (in base 10) 1BFX8U (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496166 (in base 10) 1BFX96 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496178 (in base 10) 1BFX9L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496180 (in base 10) 1BFX9N (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496192 (in base 10) 1BFXB0 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496204 (in base 10) 1BFXBD (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496216 (in base 10) 1BFXBS (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496228 (in base 10) 1BFXC4 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496230 (in base 10) 1BFXC6 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496242 (in base 10) 1BFXCL (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496255 (in base 10) 1BFXCZ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496267 (in base 10) 1BFXDC (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496279 (in base 10) 1BFXDR (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496281 (in base 10) 1BFXDT (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496293 (in base 10) 1BFXF5 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496305 (in base 10) 1BFXFK (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496317 (in base 10) 1BFXFX (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496329 (in base 10) 1BFXG9 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496331 (in base 10) 1BFXGC (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496343 (in base 10) 1BFXGR (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496356 (in base 10) 1BFXH4 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496368 (in base 10) 1BFXHJ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496370 (in base 10) 1BFXHL (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496382 (in base 10) 1BFXHY (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496394 (in base 10) 1BFXJB (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496406 (in base 10) 1BFXJQ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496418 (in base 10) 1BFXK2 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496420 (in base 10) 1BFXK4 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044496432 (in base 10) 1BFXKJ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044496444 (in base 10) 1BFXKW (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496457 (in base 10) 1BFXL9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro:

blister: Rosuvastatina Almus 5, 10, 20 e 40 mg compresse rivestite con film 3 anni;

contenitori HDPE:

Rosuvastatina Almus 5, 10 e 20 mg compresse rivestite con film 3 anni;

Rosuvastatina Almus 40 mg compresse rivestite con film 18 mesi.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg, 10 mg, 20 mg o 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

lattosio monoidrato;

crospovidone (tipo *B)*;

idrossipropilcellulosa;

sodio idrogeno carbonato;

magnesio stearato.

rivestimento della compressa:

lattosio monoidrato;

ipromellosa 6 cp;

titanio diossido (E171);

triacetina;

ferro ossido giallo (E172) in Rosuvastatina Almus 5 mg compresse rivestite con film;

ferro ossido rosso (E172) in Rosuvastatina Almus 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film.

Produzione: Tevapharm India Pvt. Ltd., Plot No. A-1, Phase 1A, Verna Industrial Estate, Salcette Goa 403 722, India.

Confezionamento primario e secondario:

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm 89079, Germania;

Tevapharm India Pvt. Ltd., Plot No. A-1, Phase 1A, Verna Industrial Estate, Salcette Goa 403 722, India;

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Croazia.

Controllo dei lotti:

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm 89079, Germania;

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Croazia.

Rilascio dei lotti:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren, 89143, Germania;

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Croazia.

Produzione principio attivo:

Assia Chemical Industries Ltd., Teva-Tech Site, Neot- Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, P.O. box 2049, Be`er Sheva, Israele;

MSN Laboratories Private Limited, Sy.No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana 502 329, India.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipercolesterolemia

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età o più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (ad esempio esercizio fisico, riduzione ponderale) è inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495051 (in base 10) 1BFW6C (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58;

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495226 (in base 10) 1BFWCU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58;

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495416 (in base 10) 1BFWKS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00;

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495582 (in base 10) 1BFWQY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00;

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044495772 (in base 10) 1BFWWW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10;

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044495947 (in base 10) 1BFX2C (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10;

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044496154 (in base 10) 1BFX8U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60;

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044496329 (in base 10) 1BFXG9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina Almus» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezio-

ne, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Almus» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03503

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina e Timololo DOC Generici».

Estratto determina n. 878/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: BRIMONIDINA E TIMOLOLO DOC Generici.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. - via Turati 40 - 20121 Milano.

Confezioni:

«2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1x5 ml in flacone LDPE - A.I.C. n. 044638017 (in base 10) 1BL7U1 (in base 32);

«2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3x5 ml in flacone LDPE - A.I.C. n. 044638029 (in base 10) 1BL7UF (in base 32);

«2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6x5 ml in flacone LDPE - A.I.C. n. 044638031 (in base 10) 1BL7UH (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Dopo la prima apertura: usare entro 28 giorni.

Composizione:

principio attivo: 1 ml di soluzione contiene:

2,0 mg di brimonidina tartrato, equivalente a 1,3 mg di brimonidina;

5,0 mg di timololo, come 6,8 mg di timololo maleato;

eccipienti:

benzalconio cloruro;

sodio fosfato monobasico monoidrato;

sodio fosfato dibasico eptaidrato;

acido cloridrico o sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*;

acqua depurata.

Produzione principi attivi

Brimonidina tartrato:

Indoco Remedies Limited. Kilo Lab - R- 92 / 93, TTC, MIDC, Thane Belapur Road, Rabale - Navi Mumbai - 400 701 India;

Farmak, a.s. - Na Vlčinci 16/3, Klášterni Hradisko - 77900 Olomouc - Repubblica Ceca;

Timololo maleato:

Sifavitor S.r.l. - via Livelli 1, Frazione Mairano - 26852 Casaletto Lodigiano (LO) - Italia.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Indoco Remedies Limited - L-32, 33, 34, Verna Industrial Area, - Verna, Goa-403722 - India.

Confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi) - Italia.

Controllo e rilascio dei lotti: Combino Pharm (Malta) Ltd. - HF 60 Hal Far Industrial Estate - Hal Far BBG 3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto o con ipertensione oculare, che non rispondono sufficientemente ai beta-bloccanti per uso topico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1x5 ml in flacone LDPE - A.I.C. n. 044638017 (in base 10) 1BL7U1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,90.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Brimonidina e Timololo Doc Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Brimonidina e Timololo Doc Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03504

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Cipros»

Estratto determina n. 879/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA CIPROS.

Titolare A.I.C.: Cipros S.r.l., via del Carmine, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690016 (in base 10) 1BMUM0 (in base 32);

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690028 (in base 10) 1BMUMD (in base 32);

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690030 (in base 10) 1BMUMG (in base 32);

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690042 (in base 10) 1BMUMU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 5,2 mg);

10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 10,4 mg);

20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 20,8 mg);

40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 41,6 mg);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo di chinolina (E104).

Compresse rivestite con film 10 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, rosso allura (E129).

Compresse rivestite con film 20 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, carminio (E120).

Compresse rivestite con film 40 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo tramonto (E110), rosso cocciniglia (E124).

Produttore p.a. è: Assia Chemical Industries Ltd, Teva-Tech Site - Israele.

Le officine di produzione del prodotto finito sono:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. (fasi di produzione, confezionamento primario e secondario);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. (fasi di confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti);

SPL spa Strada Paduni 240 - 03012 Anagni (FR) (fasi di confezionamento secondario e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipercolesterolemia:

adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari: prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690016 (in base 10) 1BMUM0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (nota 13);

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58;

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690028 (in base 10) 1BMUMD (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (nota 13);

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00;

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690030 (in base 10) 1BMUMG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (nota 13);

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10;

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 044690042 (in base 10) 1BMUMU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (nota 13);

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina Cipros» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Cipros» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03505

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Mylan»

Estratto determina n. 880/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575617 (in base 10) 18M9S1 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575629 (in base 10) 18M9SF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575631 (in base 10) 18M9SH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575643 (in base 10) 18M9SV (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575656 (in base 10) 18M9T8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575668 (in base 10) 18M9TN (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575670 (in base 10) 18M9TQ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575682 (in base 10) 18M9U2 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575694 (in base 10) 18M9UG (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575706 (in base 10) 18M9UU (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575718 (in base 10) 18M9V6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575720 (in base 10) 18M9V8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575732 (in base 10) 18M9VN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575744 (in base 10) 18M9W0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575757 (in base 10) 18M9WF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575769 (in base 10) 18M9WT (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575771 (in base 10) 18M9WV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575783 (in base 10) 18M9X7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575795 (in base 10) 18M9XM (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575807 (in base 10) 18M9XZ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575819 (in base 10) 18M9YC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575821 (in base 10) 18M9YF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575833 (in base 10) 18M9YT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575845 (in base 10) 18M9Z5 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575858 (in base 10) 18M9ZL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575860 (in base 10) 18MBZN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575872 (in base 10) 18MB00 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575884 (in base 10) 18MB0D (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575896 (in base 10) 18MB0S (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575908 (in base 10) 18MB14 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575910 (in base 10) 18MB16 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575922 (in base 10) 18MB1L (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575934 (in base 10) 18MB1Y (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575946 (in base 10) 18MB2B (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575959 (in base 10) 18MB2R (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575961 (in base 10) 18MB2T (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 042575973 (in base 10) 18MB35 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 042575985 (in base 10) 18MB3K (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 042575997 (in base 10) 18MB3X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195017 (in base 10) 1C37S9 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195029 (in base 10) 1C37SP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195031 (in base 10) 1C37SR (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195043 (in base 10) 1C37T3 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195056 (in base 10) 1C37TJ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195068 (in base 10) 1C37TW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195070 (in base 10) 1C37TY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195082 (in base 10) 1C37UB (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195094 (in base 10) 1C37UQ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195106 (in base 10) 1C37V2 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195118 (in base 10) 1C37VG (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195120 (in base 10) 1C37VJ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195132 (in base 10) 1C37VW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195144 (in base 10) 1C37W8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195157 (in base 10) 1C37WP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195169 (in base 10) 1C37X1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195171 (in base 10) 1C37X3 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195183 (in base 10) 1C37XH (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195195 (in base 10) 1C37XV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195207 (in base 10) 1C37Y7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195219 (in base 10) 1C37YM (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195221 (in base 10) 1C37YP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195233 (in base 10) 1C37Z1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195245 (in base 10) 1C37ZF (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195258 (in base 10) 1C37ZU (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195260 (in base 10) 1C37ZW (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195272 (in base 10) 1C3808 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195284 (in base 10) 1C380N (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195296 (in base 10) 1C3810 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195308 (in base 10) 1C381D (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195310 (in base 10) 1C381G (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195322 (in base 10) 1C381U (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195334 (in base 10) 1C3826 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: rosuvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 042575997 (in base 10) 18MB3X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575631 (in base 10) 18M9SH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195094 (in base 10) 1C37UQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575720 (in base 10) 18M9V8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195183 (in base 10) 1C37XH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575819 (in base 10) 18M9YC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Aclar-Al - A.I.C. n. 045195272 (in base 10) 1C3808 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 042575908 (in base 10) 18MB14 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03506

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miska»

Estratto determina n. 881/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: MISKA.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A., Via Pavia 6 - 20136 Milano.

Confezione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042174045 (in base 10) 1871LX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata equivalente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato equivalente a 125 mg di acido clavulanico.

Eccipienti:

nucleo della compressa;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

talco;

povidone K25;

cellulosa microcristallina;

crospovidone.

Rivestimento della compressa:

trietil citrato;

ipromellosa;

talco;

titanio diossido;

etilcellulosa;

alcool cetilico;

sodio laurilsolfato.

Produttore/i del principio attivo.

Produttori principio attivo Amoxicillina Triidrata:

Sandoz Industrial Products S.A., Ctra. Granollers –08520 Les Franqueses Del Vallès, Barcelona;

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A – 6250 Kundl, Austria.

Produttore principio attivo Potassio Clavulanato:

Sandoz Industrial Products SpA, Corso Verona, 165, Rovereto, (TN), Italia.

Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione)

Produzione: Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A – 6250 Kundl, Austria.

Confezionamento primario:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A – 6250 Kundl, Austria;

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia.

Confezionamento secondario:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A – 6250 Kundl, Austria;

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia;

De Salute Srl, Via Antonio Biasini, 26, 26015 Soresina (CR), Italia;

S.C.F. S.N.C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 7, Via Federico Barbarossa - 26824 Cavenago D'Adda, Lodi, Italia.

Controllo di qualità:

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia;

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A – 6250 Kundl, Austria;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia;

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A – 6250 Kundl, Austria;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Miska» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini:

sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata);

otite media acuta;

esacerbazioni acute di bronchite cronica (adeguatamente diagnosticate);

polmonite acquisita in comunità;

cistite;

pielonefrite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con cellulite diffusa;

infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042174045 (in base 10) 1871LX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,76.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Miska» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Miska» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03507

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Balcoga»

Estratto determina n. 882/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: BALCOGA.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria.

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044675015 (in base 10) 1BMCY7 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044675027 (in base 10) 1BMCYM (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044675039 (in base 10) 1BMCYZ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044675041 (in base 10) 1BMCZ1 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044675054 (in base 10) 1BMCZG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 5 anni.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di sildenafil;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

calcio idrogeno fosfato anidro;

croscarmellosa sodica;

copovidone;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa;

biossido di titanio (E171);

macrogol 4000.

Produzione del principio attivo:

Maprimed S.A. Murguiondo 2011, C1440CNS Buenos Aires, Argentina;

Pharmaceutical Works Polpharma S.A., 19 Pelplinska Street Poland-83-200 Starogard Gdanski, Pomorskie, Polonia;

Hetero Drugs Limited:

sito amministrativo: Hetero Corporate, 7-2-A2, Industrial Estates Sanath Nagar India-500 018, Hyderabad, Telangana, India.

sito produttivo: Survey No. 213, 214 & 255, Jinnaram Mandal, Medak District, India-502 313 Bonthapally Village, Telangana, India.

Produzione: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1, D - 39179 Barleben, Germania.

Confezionamento primario e secondario:

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1, D - 39179 Barleben, Germania;

UPS Healthcare Italia s.r.l., via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia;

CRNA SA - Zone Industriel Heppignies Ouest, Avenue d'Heppignies, Fleurus, B-6220', Belgio.

Controllo di qualità:

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1, D - 39179 Barleben, Germania.

Rilascio dei lotti:

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1, D - 39179 Barleben, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Adulti: trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo;

Popolazione pediatrica: trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare. L'efficacia in termini di miglioramento della capacità di fare esercizio fisico o di emodinamica polmonare è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia cardiaca congenita.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL; A.I.C. n. 044675027 (in base 10) 1BMCYM (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 400,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 751,82.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Balcoga» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Balcoga» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03508

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Eurogenerici».

Estratto determina n. 883/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO EUROGENERICI.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia n. 6, 20136 Milano.

Confezione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042173068 (in base 10) 1870ND (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene amoxicillina triidrata equivalente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato equivalente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti:

nucleo della compressa:

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

talco;

povidone K25;

cellulosa microcristallina;

crospovidone;

rivestimento della compressa:

trietil citrato;

ipromellosa;

talco;

titanio diossido;

etilcellulosa;

alcool cetilico;

sodio laurilsolfato.

Produzione del principio attivo:

produttori principio attivo amoxicillina triidrata:

Sandoz Industrial Products S.A., Ctra. Granollers - 08520 Les Franqueses Del Vallès, Barcelona;

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A - 6250 Kundl, Austria;

produttore principio attivo potassio clavulanato: Sandoz Industrial Products SpA, corso Verona n. 165, Rovereto, (TN), Italia.

Produzione del prodotto finito:

produzione: Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A - 6250 Kundl, Austria;

confezionamento primario:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A - 6250 Kundl, Austria;

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia.

confezionamento secondario:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A - 6250 Kundl, Austria;

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia;

De Salute Srl, via Antonio Biasini n. 26, 26015 (CR), Soresina, Italia;

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, 7, via Federico Barbarossa - 26824 Cavenago D'Adda, Lodi, Italia.

Controllo di qualità:

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia;

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A - 6250 Kundl, Austria;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovenia;

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A - 6250 Kundl, Austria;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Amoxicillina e Acido Clavulanico Eurogenerici» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini:

sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata);

otite media acuta;

esacerbazioni acute di bronchite cronica (adeguatamente diagnosticate);

polmonite acquisita in comunità;

cistite;

pielonefrite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con cellulite diffusa;

infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Al/Al; A.I.C. n. 042173068 (in base 10) 1870ND (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,67; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,76.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Eurogenerici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Eurogenerici» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03509

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Teva Italia».

Estratto determinazione n. 886/2017 dell'11 maggio 2017

Medicinale: SILDENAFIL TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., piazzale Luigi Cadorna n. 4, 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044673010 (in base 10) 1BM9ZL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044673022 (in base 10) 1BM9ZY (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044673034 (in base 10) 1BMB0B (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044673046 (in base 10) 1BMB0Q (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di sildenafil (sotto forma di citrato);

eccipienti:

nucleo:

cellulosa microcristallina;

calcio idrogeno fosfato (anidro);

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato;

film di rivestimento: ipromellosa;

macrogol 6000;

talco;

titanio diossido (E171).

Indicazioni terapeutiche:

Adulti: trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo;

Popolazione pediatrica: trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare. L'efficacia in termini di miglioramento della capacità di fare esercizio fisico o di emodinamica polmonare è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia cardiaca congenita.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044673022 (in base 10) 1BM9ZY (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 400,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 751,82;

«20 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044673034 (in base 10) 1BMB0B (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 400,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 751,82.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determi-

nazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sildenafil Teva Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sildenafil Teva Italia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03534

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria del Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.a., in Roma.

In data 19 aprile 2017, a seguito della ricostituzione degli organi sociali da parte dell'assemblea dei soci e della restituzione della società alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.a., disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2015.

17A03799

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Revoca della sospensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'Organismo «ECO European Certifying Organization S.p.a.», in Faenza.

Con decreto del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 16 maggio 2017;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Acquisita la delibera del 31 marzo 2017 del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale è stata deliberata la revoca anticipata del provvedimento di riduzione temporanea dello scopo di accreditamento della società ECO - European Certifying Organization S.p.A. per la direttiva 2000/14/CE;

È revocata la sospensione ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dalla direttiva 2000/14/CE, relativamente agli allegati VI e VII per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE alla società ECO - European Certifying Organization S.p.A., con sede legale in via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA).

La revoca della sospensione decorre dal 31 marzo 2017 ed è notificata alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

17A03752

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Castellammare di Stabia.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 2014, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Castellammare di Stabia (NA), nelle persone del dott. Ivo Salemme, del dott. Pasquale Foglia e del dott. Aldo Scotto di Clemente.

Il suddetto dott. Aldo Scotto di Clemente ha rassegnato le dimissioni, per motivi personali.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 2016, il dott. Giuseppe Porcu è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Aldo Scotto di Clemente.

Considerato che i succitati dott. Pasquale Foglia e dott. Ivo Salemme hanno presentato le dimissioni per motivi personali.
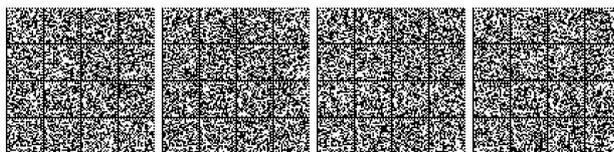
Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2017, il dott. Domenico Maresca e la dott.ssa Franca Maietta sono stati nominati, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componenti della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Pasquale Foglia e del dott. Ivo Salemme.

17A03778

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetaraxoid».

Con decreto n. 60 del 5 maggio 2017 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, via Andrea Doria n. 41 M, 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

VETARAXOID:

flacone da 25 compresse - A.I.C.: 101295018;

flacone da 100 compresse - A.I.C.: 101295020.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03756

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Desashock» 20,0 mg/ml.

Con decreto n. 61 del 5 maggio 2017 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, via Andrea Doria n. 41 M, 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con il relativo numero di A.I.C.:

DESASHOCK 20,0 MG/ML - soluzione iniettabile per bovini, caprini, bufalini, suini, cavalli, cani, gatti 1 flacone da 50 ml - A.I.C.: 101491013.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03757

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dermaflon».

Con decreto n. 62 del 5 maggio 2017 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, via Andrea Doria n. 41 M, 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con il relativo numero di A.I.C.:

DERMAFLON - soluzione per uso topico per bovini, suini, cavalli, cani, gatti flacone da 100 ml - A.I.C.: 100246038.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03758

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Parvo/E-Amphigen» emulsione iniettabile per suini.

Estratto decreto n. 58 del 4 maggio 2017

Procedura decentrata n. ES/V/0266/001/DC.

Medicinale veterinario ad azione immunologica SUVAXYN Parvo/E-Amphigen emulsione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: la società Zoetis Italia S.r.l. con sede in via Andrea Doria n. 41 M - 00192, Roma - codice fiscale n. 12000641006.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. Ctra. Camprodon s/n - «La Riba» 17813, Vall de Bianya, Girona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 104972017;

confezione da 1 flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 104972029.

Composizione:

ogni dose (2 *ml)* contiene:

principi attivi:

parvovirus suino inattivato, ceppo S-80: HI ≥ 94,1*;

erysipelothrix rhusiopathiae inattivato, sierotipo 2, ceppo B-7: PR 1 – 13,5**;

adiuvanti:

amphigen Base***: 23,1 mg;

drakeol (paraffina liquida): 64,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

* Media geometrica del titolo di anticorpi inibenti l'emoagglutinazione ottenuti dopo la vaccinazione dei conigli con una dose di una ½ diluizione del vaccino da testare.

** Potenza relativa comparata ad un siero di riferimento ottenuto da un vaccino che ha dato protezione soddisfacente in suini vaccinati.

*** Di cui il 60% (13,8 *mg)* è paraffina liquida.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attiva di scrofe non gravide e scrofette per ridurre l'incidenza di febbre e di morte improvvisa causata dalle infezioni da *erysipelothrix rhusiopathiae* (sierotipi 1 e 2), per ridurre l'incidenza delle lesioni cutanee a diamante causate dalle infezioni da *erysipelothrix rhusiopathiae* (sierotipo 2) e per ridurre l'infezione transplacentare ed i problemi della riproduzione associati (problemi riproduttivi dovuti alla morte del feto, caratterizzata da un aumento del numero di feti mummificati) causati dal parvovirus suino (PPV);

inizio dell'immunità (PPV): la vaccinazione delle scrofe e scrofette da riproduzione prima della gravidanza, secondo il programma descritto al paragrafo 4.9, determina una riduzione dell'infezione transplacentare da PPV durante il secondo trimestre di gravidanza;

inizio dell'immunità (*E. rhusiopathiae*): a partire da 3 settimane dopo il completamento della vaccinazione primaria.

Durata dell'immunità: 6 mesi dopo il completamento della vaccinazione primaria (PPV ed *E. rhusiopathiae*).

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 15 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A03759

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Comunicazione relativa alla pubblicazione sul sito web del decreto 21 aprile 2017 relativo al bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni totalmente montani.

Si comunica che sul sito www.affariregionali.it è stato pubblicato il decreto del Capo dipartimento per gli affari regionali relativo al bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni montani che definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani.

Le domande vanno presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 90 dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Si ricorda che per la presentazione delle domande e dei progetti i Comuni sono tenuti ad utilizzare le schede pubblicate in allegato al decreto.

Comunicazioni o richieste di chiarimento, possono essere indirizzate all'Ufficio I - Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali - tramite la casella di posta del Dipartimento affari regionali e autonomie: affariregionali@pec.governo.it

17A03681

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determina AAM/AIC n. 44/2017 del 27 marzo 2017, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Luxamide".» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2017).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34, seconda colonna, nella parte relativa ai Produttori del prodotto finito, le parole «Confezionamento primario e secondario», attribuite per mero errore materiale alla STM Group S.r.l., sono da intendersi riferite alla Medochemie Ltd - Factory AZ e, pertanto, spostate immediatamente dopo la parola «Cipro» in luogo del segno di interpunzione.

17A03865

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-128) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00